SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

97A8061

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 ottobre 1997, n. **345.**

Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le parole: «periodo 1997-1999» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 1998-2017» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è autorizzata a contrarre ai sensi del citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. È altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997».

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per gli assi di penetrazione in Firenze.

3. Per la realizzazione di opere viarie funzionali al progetto Malpensa 2000 sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 53 miliardi a decorrere dall'anno 1998 e di lire 7 miliardi a decorrere dall'anno 1999 da assegnare all'ANAS.

4. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n 13, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

5. È autorizzato un contributo straordinario di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1997, lire 3 miliardi per l'anno 1998 e lire 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243, finalizzato ad interventi per la libera Università degli studi di Urbino.

6. Per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria, anche al fine di consentire la celebrazione in condizioni di massima sicurezza di procedimenti penali contro la criminalità organizzata, nonché per opere di completamento del nuovo complesso giudiziario di Napoli, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno finanziario 1997 e di lire 7 miliardi per l'anno 1998. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579.

7. Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, rispettivamente ripartiti in ragione: di lire 16 miliardi e di lire 19 miliardi per interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 8 miliardi e di lire 12 miliardi per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 20 miliardi e di lire 15 miliardi per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 3 miliardi e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Università Ca' Foscari; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 1 miliardo e di lire 1 miliardo per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

8. È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. A valere sulla autorizzazione di cui al precedente periodo il Ministro dei lavori pubblici può destinare un contributo non superiore a lire 3 miliardi al fine di incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attività di ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale delle attività di monitoraggio e studio per la previsione e la prevenzione del rischio geologico. Per tali finalità il Ministero dei lavori pubblici promuove, con la regione Friuli-Venezia Giulia e con le Università locali, la sottoscrizione di un accordo di programma nell'ambito del quale è previsto il concorso tecnico-scientifico del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 133 miliardi per l'anno 1998 e a lire 185 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 85 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998 e a lire 135 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, e quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata all'articolo 19-*bis* del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2340):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (COSTA) il 12 aprile 1997.

Assegnato alla commissione 8ª (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 30 aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 13ª.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede deliberante, il 14 maggio 1997.

Assegnato nuovamente all'8ª commissione, in sede referente, il 14 maggio 1997.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede referente, il 14, 15 maggio 1997; 9 luglio 1997.

Assegnato nuovamente all'8ª commissione, in sede deliberante, il 22 luglio 1997.

Esaminato dall'8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 24 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4052):

Assegnato alla commissione VIII (Ambiente), in sede referente, il 30 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e IX.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede referente, il 31 luglio 1997; 11, 16, 18 settembre 1997.

Assegnato nuovamente all'VIII commissione, in sede legislativa, il 22 settembre 1997.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede legislativa, il 23 settembre 1997 e approvato il 24 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 19-*bis* del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 19-*bis* *(Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali)*. — 1. Per le finalità e con le modalità previste nell'art. 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo *1998-2017 quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la società concessionaria è autorizzata a contrarre ai sensi del citato art. 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. È altresì autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997.*

2. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo del comma 87 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «87. Per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna è concesso alla concessionaria Società autostrade S.p.a. un contributo di lire 20 miliardi annui per il periodo 1997-2016 per l'ammortamento di mutui che la società stessa è autorizzata a contrarre».

— La legge 9 gennaio 1989, n. 13, reca: «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali legalmente riconosciute): «2. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia».

— L'art. 3, comma 2, del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria), è il seguente): «2. A far data dal 18 luglio 1996, gli interventi per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adattamento di edifici demaniali destinati o da destinare ad uffici giudiziari nelle regioni di cui al comma 1 possono essere affidati dai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche a trattativa privata, anche in deroga all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, mediante gara informale per la quale devono essere acquisite almeno tre offerte».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 139, reca: «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

— La legge 18 maggio 1989, n. 183, reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

97G0383

LEGGE 2 ottobre 1997, n. **346.**

Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato

dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.

2. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonché a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.

Art. 2.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione».

2. All'articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «quarantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantaquattro mesi» e le parole: «periodo di quarantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di cinquantaquattro mesi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1658):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo (VELTRONI) il 13 novembre 1996.

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 25 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 25 marzo 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3480):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 29 aprile 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 9, 15 e 16 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 30 luglio 1997.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, e approvato il 31 luglio 1997 con modifiche.

Senato della Repubblica (atto n. 1658/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 6 agosto 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 24 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente all'art. 45 della legge 4 dicembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182 e dall'art. 18 del decreto-legge 14 maggio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è il seguente:

«Art. 45 *(Fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche)*. — Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolverà annualmente la somma di lire un miliardo 470 milioni, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale;

c) per la concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali in base ad un regolamento che tenga conto della qualità della programmazione complessiva di film italiani, delle iniziative promozionali, culturali e informative, con particolare riguardo per le sale situate nelle zone urbane periferiche e in piccoli e medi comuni;

d) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

e) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

f) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

g) per la concessione di contributi:

1) alla Cineteca di Milano;

2) per l'archivio cinematografico e fotografico dell'Istituto Luce;

3) al Museo nazionale del cinema di Torino;

4) alla Biennale di Venezia per la conservazione del materiale filmico in dotazione alla Mostra internazionale d'arte cinematografica;

h) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

i) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

l) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

m) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film «prodotti per i ragazzi» di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

n) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da esso inquadrate, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

o) per l'erogazione alla Cineteca nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni;

p) per la ricerca creativa;

q) per la conservazione ed il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati;

r) per la partecipazione finanziaria ad iniziative assunte per opere filmiche di elevato impegno artistico o industriale nell'ambito della Comunità europea o in base ad accordi internazionali;

s) per la partecipazione ad iniziative comuni assunte con i Paesi europei per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di opere filmiche di elevato impegno industriale o artistico;

t) per circuiti e consorzi di esercizi cinematografici, con particolare riguardo per quelli operanti in piccoli centri e nelle periferie, per la stampa e la circolazione di copie e la promozione di film nazionali e comunitari, per le iniziative volte all'aggiornamento professionale, nonché per le attività promozionali di interesse collettivo degli esercizi consorziati;

u) per la realizzazione di festival, mostre, rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati, sempreché le iniziative si ricolleghino a progetti di carattere permanente in ambito nazionale con istituzioni pubbliche o private;

v) per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere di carattere storico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché l'organizzazione di corsi di cultura cinematografica effettuati da enti ed associazioni senza scopo di lucro e da enti pubblici e da università, con particolare riferimento alle cattedre di storia del cinema, comunicazioni sociali e spettacolo;

z) per l'attuazione degli accordi di programma di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 15 R.D.L. 15 aprile 1926, n. 765 e nell'art. 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616 a favore delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, fissa con proprio decreto le modalità ed i termini di presentazione delle domande.

Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 414, l'autorità competente in materia di spettacolo determina con proprio decreto la quota annua del fondo speciale da assegnare all'ente autonomo La "Biennale di Venezia", per la realizzazione della Mostra internazionale d'arte cinematografica».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono esere adottati con decreti interministeriali, fema restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 5-*bis*, comma 3, del D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è il seguente: «3. La società presenta, annualmente, all'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, unitamente alle società in essa inquadrate, una proposta di programma di produzione, distribuzione e promozione in Italia e all'estero di opere cinematografiche di lungo e corto metraggio di interesse culturale, un programma di attività nei settori dell'esercizio, delle industrie tecniche e dei servizi e di altre attività previste dagli statuti delle singole società inquadrate, nonché una proposta di programma di attività finanziaria volta al potenziamento del cinema nazionale ed un programma di riconversione e restauro di pellicole e materiali fotocinematografici dei propri archivi; è tenuta inoltre a presentare un programma di acquisizione e potenziamento di sale cinematografiche per promuovere in particolare la programmazione della cinematografia italiana ed europea. Con decreto dell'autorità competente in materia di turismo e spettacolo, sulla base del programma preventivamente approvato, vengono assegnate ed erogate le relative sovvenzioni a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, non inferiori al 15 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata al cinema. Tali sovvenzioni sono sostitutive di tutti i contributi previsti dalla legislazione vigente a favore dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate a carico del Fondo suddetto. *Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione*».

— Il testo dell'art. 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'art. 7 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente: «14. La gestione dei fondi statali istituiti a sostegno delle attività cinematografiche resta affidata, per *cinquantaquattro mesi*, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., di seguito denominata "concessionaria". Alla scadenza del *periodo di cinquantaquattro mesi*, l'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, può affidare, previa stipula di apposita convenzione, la gestione dei predetti fondi ad uno o più enti creditizi, selezionati ai sensi delle disposizioni vigenti in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio, con procedure che garantiscano pari condizioni a tutti gli enti creditizi aventi sede in Italia o in uno Stato membro della Comunità europea e che presentino idonei requisiti di affidabilità imprenditoriale. La società concessionaria, ovvero gli enti creditizi convenzionati di cui al presente comma, sono tenuti a trasmettere all'autorità competente in materia di spettacolo una rendicontazione annuale sui fondi amministrati e sull'utilizzazione dei relativi interessi, da allegare alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163».

97G0384

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 400.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 947/FPC/ZA del 7 aprile 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Tusa in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2675).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 947/FPC/ZA del 7 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 23 aprile 1987, con la quale è stata assegnata alla regione siciliana la somma di L. 500.000.000 per assicurare gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nel comune di Tusa (Messina);

Considerato che, alla data odierna, risulta non utilizzata la somma di L. 400.000.000, e che l'ultima erogazione risale al maggio 1987;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che l'urgenza dell'intervento per la salvaguardia della pubblica incolumità è venuta meno, dato il lungo lasso di tempo trascorso, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dell'ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 400.000.000 assegnata alla regione siciliana con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 947/FPC/ZA del 7 aprile 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8080

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 389.898.855 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1063/FPC/ZA del 16 luglio 1987 concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella città di Agrigento e in alcuni comuni della provincia. (Ordinanza n. 2676).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge

31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1063/FPC/ZA del 16 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, con la quale è stata assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 6.000.000.000 per assicurare gli interventi diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza idrica nella città di Agrigento e in alcuni comuni della provincia;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 5.610.101.145 ed una conseguente somma residua di L. 389.898.855;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7584 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 389.898.855 assegnata alla regione Sicilia con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1063/FPC/ZA del 16 luglio 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8077

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 84.695.420 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 840 di repertorio del 9 agosto 1991 concernente ulteriori interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lentini in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 2677).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 840 di repertorio del 9 agosto 1991, con il quale è stata assegnata alla regione Sicilia, genio civile di Siracusa, la somma di L. 1.300.000.000 per il completamento dei lavori di eliminazione del pericolo per dissesto idrogeologico nell'abitato di Lentini;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati e collaudati con una spesa di L. 1.215.304.580 ed una conseguente somma residua di L. 84.695.420;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 84.695.420 assegnata alla regione Sicilia - genio civile di Siracusa, con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 840 di repertorio del 9 agosto 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8079

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 9.999.040 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839 di repertorio del 9 agosto 1991 concernente ulteriori interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesso alle condizioni del suolo nel comune di Villetta Barrea in provincia di L'Aquila. (Ordinanza n. 2684).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO

DELEGATO AL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 21 luglio 1997, con il quale il Sottosegretario di Stato per l'interno, prof. Franco Barberi, è stato delegato all'adozione dei provvedimenti di revoca di cui al sopracitato art. 8 del decreto-legge n. 576/1996, limitatamente alle assegnazioni disposte con ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data antecedente all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839 di repertorio del 9 agosto 1991, con il quale è stata assegnata al comune di Villetta Barrea (L'Aquila) la somma di L. 1.300.000.000 per il completamento dei lavori di eliminazione del pericolo per dissesto idrogeologico;

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 1.290.000.960 ed una conseguente somma residua di L. 9.999.040;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 9.999.040 assegnata al comune di Villetta Barrea (L'Aquila) con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839 di repertorio del 9 agosto 1991, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BARBERI

97A8078

ORDINANZA 7 ottobre 1997.

Revoca della somma di L. 124.135.425 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 663 di repertorio del 27 giugno 1992. (Ordinanza n. 2674).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 663 di repertorio del 27 giugno 1992, con il quale e stata assegnata alla curia vescovile di Catania la somma di L. 235.620.000 per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento della chiesa parrocchiale di Maria SS. del Rosario a Fleri nel comune di Zafferana Etnea (Catania);

Considerato che, alla data odierna, gli interventi risultano ultimati con una spesa di L. 111.484.575 ed una conseguente somma residua di L. 124.135.425;

Considerato, altresì, che tale somma residua risulta disponibile sul capitolo 7583 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di L. 124.135.425 assegnata alla curia vescovile di Catania con il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 663 di repertorio del 27 giugno 1992, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A8081

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 3 settembre 1997.

Dichiarazione di eccedenza del personale del comune di Montaguto.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, in particolare l'art. 3, commi da 47 a 52;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, recante la disciplina delle dichiarazioni di eccedenza e di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali in data 3 marzo 1997 con il quale è stata conferita la delega al Sottosegretario di Stato prof. Ernesto Bettinelli ad emanare, tra l'altro, provvedimenti inerenti le procedure di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che il comune di Montaguto (Avellino) con delibere consiliari n. 17 del 23 aprile 1996, n. 26 del 24 giugno 1996 e n. 42 dell'11 dicembre 1996 ha determinato i carichi di lavoro e la dotazione organica definitiva;

Vista la nota n. 16109/M.463 del 29 aprile 1997 del Ministero dell'interno - Direzione centrale segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, con la quale è stata trasmessa copia della decisione della Commissione centrale per gli organici degli enti locali del 14 febbraio 1997, con la quale si ribadisce la validità della dotazione organica del comune di Montaguto (Avellino);

Considerato che con detta rideterminazione della dotazione organica sono state individuate due posizioni di eccedenza nella ottava qualifica, profilo di ingegnere;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 3683 del 14 maggio 1997, con la quale in base all'art. 2, comma 4, del citato decreto n. 112/1995, è stato inviato alle rappresentanze sindacali il prospetto riepilogativo dal quale risultano le eccedenze;

Considerato che nei termini previsti dal comma 4, art. 2, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 27 febbraio 1995, n. 112, non sono pervenute osservazioni dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;

Ritenuto necessario procedere alla dichiarazione delle eccedenze risultanti presso il comune di Montaguto (Avellino);

Decreta:

Art. 1.

Per effetto dell'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, a seguito della rideterminazione della dotazione organica

secondo i carichi di lavoro è dichiarata l'eccedenza, nei ruoli del comune di Montaguto (Avellino), di due unità, ottava qualifica funzionale, profilo di ingegnere per un totale di due unità.

Il presente decreto è inviato per la registrazione alla Ragioneria centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 3 settembre 1997

p. *Il Ministro:* BETTINELLI

AVVERTENZA:

Avverso tale decreto è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua notifica.

97A7937

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Mondovì.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Mondovì, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A8083

DECRETO 3 novembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Alba.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Alba, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 3 novembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

97A8084

DECRETO 2 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Agrigento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Agrigento nei giorni 12 e 13 settembre 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Agrigento è accertato nei giorni 12 e 13 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7992

DECRETO 2 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese in data 11 settembre 1997 per allagamento dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese è accertato in data 11 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7993

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 agosto 1997.

Misure integrative per la profilassi della encefalopatia spongiforme dei bovini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visti gli articoli 6, lettera *b)*, e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, comma 3;

Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991;

Ritenuto necessario stabilire, al fine di impedire la diffusione delle malattie, norme integrative per la profilassi della encefalopatia spongiforme dei bovini, prevedendo l'abbattimento e la distruzione degli animali sospetti infetti con sintomatologia nervosa riferibile alla stessa malattia nonché di quelli sospetti di contaminazione;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di sospetto di encefalopatia spongiforme dei bovini la competente autorità sanitaria locale delle regioni e delle province autonome, stabilisce con apposito provvedimento l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali sospetti di infezione che presentino sintomatologia nervosa riferibile alla malattia e, dopo la conferma della diagnosi, di quelli sospetti di contaminazione.

Art. 2.

L'indennizzo sarà determinato sulla base di quanto previsto dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, e dal decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 4 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 295

97A8050

DECRETO 6 ottobre 1997.

Supplemento di quote di produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita all'estero nel corso dell'anno 1997.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA - UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1996, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1997 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza presentata dalla ditta Industriale chimica S.r.l., con stabilimento in Saronno, via Grieg, 13, con cui ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di kg 30 di pentazocina cloridrato per l'esportazione;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del succitato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Industriale chimica S.r.l., via Grieg, 13 - 21047 Saronno, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita, all'estero, nel corso dell'anno 1997, kg 30 di pentazocina cloridrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1997

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

97A8051

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Battello», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Il Battello», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 29 settembre 1987, repertorio n. 43840, registro società n. 10659/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30190/230129.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8022

DECRETO 18 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Flavia Quintino Sella», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Flavia Quintino Sella», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luigi Napoleone in data 14 ottobre 1965, repertorio n. 20264, registro società n. 2310/65, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 9174/95212.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8023

DECRETO 18 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Almac», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Almac», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicolò Bruno in data 15 settembre 1989, repertorio n. 93806, registro società n. 7996/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31972/248495.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8024

DECRETO 18 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Garofano 87», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Il Garofano 87», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicodemo Operamolla in data 3 febbraio 1987, repertorio n. 16207, registro società n. 3688/87, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29880/226189.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8025

DECRETO 18 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Programma casa Eurialo 91», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Programma casa Eurialo 91», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 11 aprile 1991, repertorio n. 93774, registro società n. 5307/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32520/253717.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8026

DECRETO 18 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Justitia», in Albano Laziale.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Justitia», con sede in Albano Laziale, costituita per rogito notaio De Nigris Domenico in data 11 maggio 1967, repertorio n. 122, registro società n. 1174/67, tribunale di Velletri, B.U.S.C. n. 18896/99402.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8027

DECRETO 23 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sunsuly», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Sunsuly», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pasquale Cordasco in data 25 maggio 1988, repertorio n. 23721, registro società n. 10656/88, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31491/243667.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8028

DECRETO 23 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Contra Spem in Spem», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Contra Spem in Spem», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giulio Cianci in data 5 maggio 1962, repertorio n. 34109, registro società n. 920/62, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 9582/72802.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8029

DECRETO 23 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Omero I», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Omero I», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Bellini in data 22 giugno 1961, repertorio n. 36933, registro società n. 1521/61, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 9753/70249.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8030

DECRETO 23 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «M.A.C.I. 1», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «M.A.C.I. 1», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giorgio Intersimone in data 15 aprile 1982, repertorio n. 14370, registro società n. 2607/80, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 25945/178008.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8031

DECRETO 23 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Dorada», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Dorada», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicolò Bruno in data 15 settembre 1989, repertorio n. 93808, registro società n. 7997/90, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 31976/248499.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8032

DECRETO 23 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ripa di Corno II», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Ripa di Corno II», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Nicola Villani in data 17 maggio 1974, repertorio n. 7329, registro società n. 2992/74, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 22186/132485.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8033

DECRETO 23 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ursea Maior», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Ursea Maior», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Cavallaro in data 21 maggio 1964, repertorio n. 116862, registro società n. 2555/64, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 3079/88335.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 settembre 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A8034

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Muggiano» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 24 gennaio 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo

comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooperativa edilizia Muggiano» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Nicola Caputo in data 20 febbraio 1976, repertorio n. 11322, registro società 169603, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 9096/146049.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7913

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Padana» a r.l., in San Giuliano Milanese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 28 febbraio 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Padana» a r.l., con sede in San Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito del notaio Giuseppe Alessi in data 29 aprile 1988, repertorio n. 231397, registro società 263874, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 13387/236070.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7914

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Medaglie d'Oro dell'A.N.M.I.L.» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 12 agosto 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Medaglie d'Oro dell'A.N.M.I.L.» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Giovanni Smiderle in data 23 settembre 1962, repertorio n. 259961, registro società 117245, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 964/74448.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7915

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Santa Barbara» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 22 febbraio 1996, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Santa Barbara» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Antonio Longhi in data 7 ottobre 1948, rep. n. 20343, reg. soc. n. 63851, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 4031/21524.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7916

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Brianza '80» a r.l., in Vimercate.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 23 novembre 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza del patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Brianza '80» a r.l., con sede in Vimercate (Milano), costituita per rogito del notaio Giovanni Notari in data 26 novembre 1980, rep. n. 79681, reg. soc. n. 19368, tribunale di Monza, B.U.S.C. n. 10788/182210.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7917

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lombarda» a r.l., in San Donato Milanese.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 14 ottobre 1996, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Lombarda» a r.l., con sede in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito del notaio Guido Roveda in data 9 dicembre 1985, rep. n. 51228, reg. soc. n. 259562, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 12741/221614.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7918

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sirio» a r.l., in Rozzano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 9 marzo 1996, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sirio» a r.l., con sede in Rozzano (Milano), costituita per rogito del notaio Alessandro Maffi in data 12 novembre 1986, rep. n. 172151, reg. soc. n. 264911, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 12865/224343.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7919

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nuova Casa» a r.l., in Burago di Molgora.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 27 ottobre 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Nuova Casa» a r.l., con sede in Burago di Molgora (Milano), costituita per rogito del notaio Giovanna Gesuè in data 12 maggio 1988, rep. n. 58952, reg. soc. n. 39723, tribunale di Monza, B.U.S.C. n. 13361/235930.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7920

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lesmo Casa» a r.l., in Lesmo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 7 maggio 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Lesmo Casa» a r.l., con sede in Lesmo (Milano), costituita per rogito del notaio Giovanna Gesuè in data 12 maggio 1988, rep. n. 58954, reg. soc. n. 39720, tribunale di Monza, B.U.S.C. n. 13402/236200.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7921

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Airone» a r.l., in Peschiera Borromeo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 7 novembre 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «L'Airone» a r.l., con sede in Peschiera Borromeo (Milano), costituita per rogito del notaio Italo Zona in data 20 giugno 1991, rep. n. 121052, reg. soc. n. 319765, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 14482/257263.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7922

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Piazzetta» a r.l., in Lodi.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 31 luglio 1995, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Piazzetta» a r.l., con sede in Lodi, costituita per rogito del notaio Angelo Squintani in data 16 gennaio 1992, rep. n. 79439, reg. soc. n. 8743, tribunale di Lodi, B.U.S.C. n. 14704/259000.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7923

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Nocciolo» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 20 aprile 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il Nocciolo» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Giovanni Notari in data 20 novembre 1971, rep. n. 22216, reg. soc. n. 147922, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 7056/117467.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7924

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «C.E.T.I.M.» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 12 marzo 1993, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.E.T.I.M.» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Mario Ventura in data 7 marzo 1974, rep. n. 10901, reg. soc. n. 159057, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 8288/131083.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7925

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Rinnovamento» a r.l., in Bresso.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 8 marzo 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Edilizia Rinnovamento» a r.l., con sede in Bresso, costituita per rogito del notaio Giovanni Lovisetti in data 14 novembre 1974, rep. n. 238778/5283, reg. soc. n. 7.11.19743, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 8609/135531.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7926

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sole 1 - Società cooperativa edilizia» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1994, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 25 gennaio 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sole 1 - Società cooperativa edilizia» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Roberto Dini in data 5 dicembre 1979, rep. n. 2057/489, reg. soc. n. 191175, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 10415/173311.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7927

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Valsolia - Società cooperativa edilizia» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 9 gennaio 1996, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Valsolia - Società cooperativa edilizia» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Nicolò Livreri in data 25 gennaio 1974, rep. n. 269227, reg. soc. n. 193236, tribunale di Cremona, B.U.S.C. n. 10625/130054.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7928

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sant'Eustorgio» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 26 marzo 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Sant'Eustorgio» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Massimo Petrillo Giannini in data 23 dicembre 1982, rep. n. 1963, reg. soc. n. 221432, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 11629/196826.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7929

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marina - Cooperativa edilizia» a r.l., in Desio.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 12 gennaio 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperative appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Marina - Cooperativa edilizia» a r.l., con sede in Desio (Milano), costituita per rogito del notaio Paolo Carbone in data in data 31 gennaio 1983, repertorio n. 11707, registro società 24327, tribunale di Monza, B.U.S.C. n. 11632/196829.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7930

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Coo.E.D.E.L. - Cooperativa edilizia dipendenti enti locali» a r.l., in Arcore.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 2 dicembre 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coo.E.D.E.L. - Cooperativa edilizia dipendenti enti locali» - a r.l., con sede in Arcore (Milano), costituita per rogito del notaio Maria Alessandra Panebianco in data 5 maggio 1983, repertorio n. 4431/576, registro società 24895, tribunale di Monza, B.U.S.C. n. 11776/198779.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7931

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia MEA» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 8 aprile 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooperativa edilizia MEA» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Enrico Lainati in data 26 gennaio 1983, repertorio n. 26154, registro società 228519, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 11982/202690.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7932

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia La Via» a r.l., in Zibido San Giacomo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 11 giugno 1993, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cooperativa edilizia La Via» a r.l., con sede in Zibido San Giacomo (Milano), costituita per rogito del notaio Gianmaria Grisi in data 9 aprile 1981, repertorio n. 22213, registro società 231043, tribunale di Pavia, B.U.S.C. n. 11997/192081.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7933

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Parco Sud Milano» a r.l., in Pieve Emanuele.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 9 luglio 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Parco Sud Milano» a r.l., con sede in Pieve Emanuele (Milano), costituita per rogito del notaio Nicola Grimaldi in data 10 dicembre 1990, repertorio n. 45017, registro società 311573, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 14996/264126.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7934

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Spazio Uomo - Soc. cooperativa edilizia» a r.l., in Milano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 29 luglio 1997, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Spazio Uomo Soc. cooperativa edilizia» a r.l., con sede in Milano, costituita per rogito del notaio Paolo De Carli in data 23 settembre 1988, repertorio n. 25379, registro società 286949, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 13454/237044.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7935

DECRETO 24 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «I Navigli - Soc. cooperativa edilizia» a r.l., in Rozzano.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 25 luglio 1994, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e specificamente il mancato deposito nei termini prescritti dei bilanci relativi agli ultimi due anni e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «I Navigli - Soc. cooperativa edilizia» a r.l., con sede in Rozzano (Milano), costituita per rogito del notaio Paolo De Carli in data 23 settembre 1988, repertorio n. 25376, registro società 286950, tribunale di Milano, B.U.S.C. n. 13455/237045.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 24 settembre 1997

Il dirigente: MADERNA INVERNIZZI

97A7936

DECRETO 25 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Basso Polesine» S.c.r.l., in Porto Tolle.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1992, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'istruttoria per lo scioglimento d'autorità delle società cooperative eseguita ai sensi della circolare del Ministero del lavoro n. 30 del 20 marzo 1981 dalla quale risulta l'assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative che è stato espresso in data 4 luglio 1996;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Basso Polesine» S.c.r.l., con sede in Porto Tolle (Rovigo), via Matteotti, 48, costituita per rogito notaio Schiavi dott. Lidio in data 25 febbraio 1982, repertorio n. 11545, registro società n. 3561, tribunale di Rovigo, B.U.S.C. n. 861/190731.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rovigo, 25 settembre 1997

Il direttore: DONVITO

97A8052

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 luglio 1997.

Modalità per il conferimento delle borse di studio per l'anno accademico 1997-98.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, che prevede in particolare l'istruzione di borse di studio destinate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 20, che prevede l'esonero totale dal pagamento delle tasse e dei contributi per gli studenti beneficiari di borse di studio e dei prestiti d'onore;

Considerata l'opportunità di ridefinire le modalità per il conferimento delle borse di studio sopra citate allo scopo di una loro più ampia e proficua utilizzazione, nonché di uniformare le modalità di selezione dei benefici riservati agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario» del 30 aprile 1997;

Visto il parere della conferenza permanente dei rettori, espresso nell'adunanza del 3 aprile 1997;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 15 maggio 1997;

Decreta:

Art. 1.

Le borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria sono poste a concorso dalle università, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto delle indicazioni dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, comma 1.

Art. 2.

Le università determinano autonomamente i requisiti relativi alla condizione economica ed al merito per l'accesso iniziale ai benefici, nonché le modalità di definizione delle graduatorie. Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare convenzionale si applica l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri «Uniformità di trattamento per il diritto allo studio universitario» del 30 aprile 1997 ad eccezione dei limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 ed 8 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Alle borse si applicano le norme relative agli importi, alla revoca dei benefici ed alle procedure di selezione, ove estensibili, previste per le borse di studio concesse dalle regioni, secondo le modalità stabilite dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

La conferma delle borse per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio più uno è legata al conseguimento dei requisiti di merito stabiliti secondo le modalità indicate nell'art. 4 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alla condizione economica definiti dalle università.

Art. 5.

Il beneficio delle borse di studio è incompatibile con gli altri servizi di cui al comma 1 dell'art. 1. del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad eccezione del servizio abitativo, che può essere fruito a titolo oneroso, e dei contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità internazionale.

Art. 6.

Gli studenti beneficiari delle borse di studio, di cui al presente decreto, sono esonerati totalmente dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

Art. 7.

Le norme del presente decreto si applicano alle nuove borse poste a concorso dalle università per il primo anno di corso a partire dall'anno accademico 1997-98.

Il presente decreto sarà sottoposto ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 luglio 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1997
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 169

97A8076

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 24 settembre 1997.

Misure di salvaguardia nell'ambito di aree ricadenti nel perimetro del parco nazionale del Pollino. (Ordinanza n. 651).

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, di istituzione dell'Ente parco nazionale del Pollino;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2ª-*bis*, n. 1434/97 depositata il 18 settembre 1997 e notificata al Ministero dell'ambiente il 19 settembre 1997, con cui è stato disposto l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993 e della cartografia allo stesso allegata, «nella parte in cui individua le tipologie delle aree del parco nazionale del Pollino ricadenti nei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro»;

Considerato che detto annullamento, nei termini puntualmente circoscritti dal dispositivo della sentenza suindicata, comporta il mantenimento dei territori dei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro nell'ambito della perimetrazione del parco nazionale del Pollino, e l'applicazione nei confronti di detti territori delle norme di salvaguardia stabilite dall'art. 6 della legge n. 394/1991;

Considerato che l'effetto conformativo nascente dalla sentenza citata consiste nel rinnovo del procedimento di esame, valutazione e motivato accoglimento o non accoglimento delle richieste di perimetrazione e di zonazione — limitatamente ai territori dei comuni suindicati — presentate dai comuni stessi e dagli enti interessati e fatte proprie dalla regione Calabria attraverso il parere favorevole espresso con deliberazione della giunta n. 4039 in data 29 ottobre 1993, e nella conseguente proposta al Consiglio dei Ministri di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica integrativo del decreto 15 novembre 1993, annullato *in parte qua*;

Considerato che il Ministero dell'ambiente ha già avviato tale procedimento, mediante nota del direttore del servizio conservazione della natura prot. n. 13176 in data 22 settembre 1997, che affida alla segreteria tecnica delle aree naturali protette, tramite la 1ª divisione del servizio, l'esame preliminare della documentazione presentata dalla regione Calabria e dai comuni suindicati, e l'acquisizione — anche mediante consultazione con gli enti locali interessati — di elementi informativi aggiornati riguardo alla valenza naturalistica delle aree in questione, nonché alla presenza *in loco* di insediamenti ed attività produttivi, ed assegna il termine inderogabile del 10 ottobre 1997 per presentare una proposta da sottoporre alle valutazioni del Ministro dell'ambiente;

Considerato che, nelle more della definizione del decreto del Presidente della Repubblica suindicato, sussiste il pericolo che, nei confronti dei territori dei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro inclusi nella perimetrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, l'effetto di annullamento derivante dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 1434/97, suindicata, venga interpretato nel senso che detti territori siano esclusi dall'ambito della perimetrazione del parco nazionale del Pollino, e conseguentemente che in essi non trovino applicazione le misure di salvaguardia relative al parco;

Considerato che la stessa sussistenza di un margine di incertezza sugli effetti immediati della sentenza n. 1434/97, comporta pericolo di pregiudizio per i valori naturalistici, paesaggistici e culturali, che l'istituzione dell'area naturale protetta ha inteso tutelare;

Ritenuto assolutamente necessario, nelle more della ridefinizione del procedimento di perimetrazione e zonazione dei territori dei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro inclusi nella perimetrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, assicurare la conservazione dello stato dei luoghi e delle risorse naturali in detti territori, esposti al pericolo di attività, comportamenti, situazioni, interventi ed atti tali da causare manomissioni o alterazioni pregiudizievoli ed irreversibili;

Visto l'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ordina:

Nei territori dei comuni di Saracena, Castrovillari, San Sosti, Papasidero, Mormanno, Laino Borgo e Morano Calabro inclusi nella perimetrazione del parco nazionale del Pollino di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1994, sono comunque vietate, fino al 30 novembre 1997, le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco;

b) l'esecuzione di nuove costruzioni edilizie e la realizzazione di nuove infrastrutture di qualsiasi genere, ove non autorizzata dall'Ente parco alla data attuale;

c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave e nuove miniere, nonché la coltivazione di nuovi giacimenti di idrocarburi e gas naturale, ove non autorizzati dall'Ente parco alla data attuale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 1997

Il Ministro: RONCHI

97A8082

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Interventi a sostegno dello sviluppo socio-economico dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Taranto. (Deliberazione n. 77/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Viste le proprie deliberazioni in data 10 maggio 1995 e 24 aprile 1996 con le quali si è proceduto, rispettivamente, ad un primo riparto delle disponibilità derivanti dai mutui di cui al menzionato art. 9 della legge n. 85/1995 ed alla rimodulazione del riparto stesso, destinando l'importo di 378,67 miliardi di lire al potenziamento della base infrastrutturale;

Vista la propria deliberazione del 26 giugno 1996 finalizzata a dare corso ad una iniziativa congiunta ed integrata di consolidamento e sviluppo dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Taranto, in attuazione dell'intesa del 12 ottobre 1993 per lo sviluppo dell'area sub-regionale tarantina;

Vista la nota della regione Puglia in data 2 aprile 1997, concernente la richiesta di un finanziamento di 41.958 milioni di lire per la realizzazione di un programma di interventi per lo sviluppo di insediamenti produttivi nell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Taranto;

Considerato che la proposta della regione Puglia risulta coerente sia con gli obiettivi di cui alla predetta deliberazione del 26 giugno 1996, sia con le finalità di sviluppo di cui al menzionato art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle disponibilità residue derivanti dai mutui previsti dall'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, è assegnata in via programmatica alla regione Puglia la somma di lire 41.958 milioni finalizzata al completamento ed alla realizzazione delle seguenti opere relative ai programmi di insediamento produttivo:

		(in milioni di lire)
Località Seminario arcivescovile in adiacenza alla s.s. 172	comune di Taranto	14.154
Contrada «Montelaconca» - s.p. Avetrana-Erchie	comune di Avetrana	3.000
Contrada Curezze ..	comune di Carosino	2.995
Località Masseria «Del Vecchio»	comune di Castellaneta	2.800
Zona «Cantina sociale» in adiacenza alla s.s. 7-*ter*	comune di Fragagnano	3.670
Zona in adiacenza alla stazione ferroviaria	comune di Grottaglie	3.000
Contrada «Spacca Tornese»	comune di Laterza	3.680
Zona in adiacenza alla via per Crispiano	comune di Montemesola	1.604
Settore nord-est in adiacenza alla s.p. 17	comune di Sava	3.855
Località Cicella ...	comune di Torricella	3.200

1. L'erogazione del predetto importo verrà autorizzata dal C.I.P.E. a fronte della comunicazione da parte della regione Puglia circa l'avvenuto completamento delle condizioni tecniche ed amministrative per la cantierabilità delle opere e previa valutazione del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica dell'impatto socio-economico nell'area e della ricaduta occupazionale diretta ed indiretta che le predette iniziative comportano.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 316

97A8035

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Approvazione del patto territoriale del comprensorio del Miglio d'Oro. (Deliberazione n. 130/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al CIPE il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 — pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 — con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997, in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al CIPE entro la data di attuazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere CIPE del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale del comprensorio del Miglio d'Oro (comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco) sottoscritto, presso il CNEL, in data 7 febbraio 1997, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera;

1. È approvato il patto territoriale del comprensorio del Miglio d'Oro, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 122.922 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 75.618 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 661 addetti, di cui n. 581 nuovi occupati, come di seguito articolato:

Iniziative	Investimenti totali	Onere dello Stato	Occupati totali	Nuovi occupati
Progetti imprenditoriali	102.922	68.618	661	581
Opere infrastrutturali	20.000	7.000	—	—
Totale	122.922	75.618	661	581

Il suddetto piano generale risulta così distinto:

1.1. Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 30 inziative come di seguito dettagliate:

PATTO TERRITORIALE DEL MIGLIO D'ORO - Progetti imprenditoriali ammissibili (milioni di lire)

N.	Società	Attività	Investimento ammesso	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
1	COMETA	Produzioni multimediali	865,0	596,7	39	15
2	FORTEX	Produzione biancheria personale	720,0	491,7	22	22
3	DRAGO	Produzione fitocosmetici	137,00	931,2	26	24
4	SABBIAMICA	Stabilimento balneare	1.701,0	1.117,2	30	30
5	TROISI ANTONELLA	Insettario	572,0	390,7	15	15
6	COOPERATIVA MASANIELLO	Produzione e commercio fiori	5.506,0	3.688,0	39	31
7	BAGNO ARTURO DUE	Stabilimento balneare	3.700,0	1.945,1	8	8
8	LA PORTA DEL PARCO	Ostello ed altre attr. turistiche	7.970,0	5.511,5	22	22
9	CA.DI.PA.	Albergo	16.197,0	11.050,5	48	48
10	MATRONE VINCENZO	Allevamento struzzi	473,0	323,0	9	9
11	MEDITERRANEA PHITOCOSMETICA	Produzione fitocosmetici	595,0	412,4	15	15
12	CAMPING LA COLLINA	Campeggio	5.810,0	3.866,4	18	18
13	VILLA D'AMORE	Attrezzature e servizi al turismo	1.413,0	965,8	4	4
14	OASI VERDE	Parco attrezzato	850,0	583,8	9	9
15	CASA DELLA MUSICA E DELLA CULTURA NAPOLETANA	Intrattenimento e spettacolo	245,0	167,3	8	2
16	GALÀ - VILLA BRUNO	Ristorazione	470,0	321,0	8	8
17	BORGO BORBONICO DEL GRANATELLO	Albergo	2.540,0	1.736,6	14	14
18	REGNO DEI BORBONE	Produzione CD	250,0	170,9	15	15
19	PEGASO	Selezione e comm. abiti usati	29.193,0	18.859,9	120	120
20	ASSOCIAZIONE CITTÀ IMMAGINE	Servizi turistici	76,0	51,9	4	4
21	GASTRONOMIA 2000	Produzione cibi precotti	1.932,0	1.333,0	16	16
22	CISIA	Serv. monitoraggio ambientale	465,0	330,1	20	13
23	CAMPANIA FORNITURE	Prod. macchine macchine ind. alimentare	1.110,0	748,7	6	4
24	LIA GRIZIOTTIS	Produzione abbigliamento	4.000,0	2.730,5	30	11
25	I.T.S.	Servizi telematici	2.433,0	1.684,3	41	34
26	POLY-PROJECT	Serv. monitoraggio ambientale	730,0	604,1	7	6
27	ACQUE MINERALI SAN CIRO	Imbottigliamento acqua minerale	6.061,0	4.069,9	14	10
28	CI.CA.M.	Sviluppo software	2.020,0	1.378,8	22	22
29	INFORMAZIONE COMUNICAZIONE	Editoria	1.580,0	1.078,5	20	20
30	CONNECT	Produzioni multimediali	2.075,0	1.478,4	12	12
		TOTALE. . . .	102.922,0	68.618,0	661	581

1.2 Opere infrastrutturali:

Proponente	Opera	Investimento	Onere dello Stato
Comune di Ercolano	Acquisizione area ex Kerasav	20.000,0	7.000,0

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 40% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5 della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 48 mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* presenterà al servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonché da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilità dell'opera e l'attendibilità dei tempi previsti per la sua realizzazione.

Per le opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presenterà, unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata che ne attesti la validità tecnico-economica, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento.

8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6, e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

10. Ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali, il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento a favore del soggetto beneficiario previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7.

La prima rata potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 304

97A8036

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Approvazione del patto territoriale della provincia di Palermo. (Deliberazione n. 132/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuiscono al Ministero del bilancio e della programmazione economica il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 78, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 che riserva, per la realizzazione degli interventi previsti dai patti territoriali, una quota sino all'importo di lire 400 miliardi nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 8, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il medesimo art. 1, comma 78, della citata legge n. 549/1995 che demanda, altresì, al CIPE il compito di stabilire modalità e limiti per l'assegnazione ai patti territoriali delle predette risorse;

Visto l'art. 2, commi 203-214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che detta la nuova regolamentazione degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG/95 D 3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime di insieme degli aiuti a finalità regiònale in Italia;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996 che definisce l'ambito e gli obiettivi del Patto europeo di fiducia per l'occupazione, proponendo un impulso politico all'avvio dei patti territoriali;

Viste le proprie deliberazioni adottate nelle sedute del 10 maggio e 20 novembre 1995 e del 12 luglio 1996 - pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 220 del 20 settembre 1995, n. 47 del 26 febbraio 1996 e n. 70 del 25 marzo 1997 - con le quali è stata dettata la disciplina dei patti territoriali e sono stati fissati criteri, indirizzi e procedure per l'orientamento ed il coordinamento degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 agosto 1996 e 18 dicembre 1996 pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 247 del 21 ottobre 1996 e n. 28 del 4 febbraio 1997 con le quali sono state accantonate ulteriori risorse per il finanziamento dei patti territoriali;

Vista la propria deliberazione di disciplina della programmazione negoziata, adottata nella seduta del 21 marzo 1997, in attuazione del comma 203 e seguenti dell'art. 2 della legge n. 662/1996, che, nelle norme finali, prevede che alle proposte di patti territoriali pervenute al CIPE entro la data di attuazione di detta delibera, si applicano, salvo diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere CIPE del 10 maggio 1995, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, sopra richiamate;

Visto il protocollo d'intesa, relativo alla proposta di patto territoriale della provincia di Palermo, sottoscritto, presso il CNEL, in data 11 marzo 1996, dai soggetti promotori e dalle parti sociali;

Tenuto conto dell'istruttoria effettuata dal Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica,

Delibera:

1. È approvato il patto territoriale della provincia di Palermo, da stipulare per la realizzazione di un articolato piano di investimenti per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali, per un ammontare complessivo di 111.689,4 milioni di lire, con un onere a carico dello Stato di 72.764,1 milioni di lire e con un'occupazione a regime di n. 960 addetti, di cui n. 777 nuovi occupati, come di seguito articolato:

Iniziative	Investimenti totali	Onere dello Stato	Occupati totali	Nuovi occupati
Progetti imprenditoriali	105.689,4	66.764,1	960	777
Opere infrastrutturali	6.000,0	6.000,0	—	—
Totale	111.689,4	72.764,1	960	777

Il suddetto piano generale risulta così distinto:

1.1. Progetti imprenditoriali per un complesso di n. 29 inziative come di seguito dettagliate:

PATTO TERRITORIALE DI PALERMO - Progetti imprenditoriali ammissibili (milioni di lire)

N.	Società	Attività	Investimento ammesso	Onere dello Stato	Numero occupati totali	Numero nuovi occupati
1	SALERNO A. S.p.a.	Produzione imballaggi metallici	3.800,0	2.501,1	12	12
2	ZAGY'S S.r.l.	Prod. conf. abbigliamento sportivo	960,0	630,5	32	11
3	EDIZIONI LEOPARDI S.a.s.	Editoria	1.750,0	1.150,7	6	4
4	EDIMED S.a.s.	Stampa ed attività connesse	1.600,0	1.048,3	5	3
5	BIO.RO.MAN. S.r.l.	Prod. alimenti animali da allev.	6.706,0	4.417,2	27	27
6	COOP. L'AQUILA	Impianto sport. su ghiaccio	8.000,0	5.275,1	70	70
7	GEOTOP	Ricerche e prosp. geof. e geol.	390,2	256,3	10	10
8	CRES	Ricerche sviluppo sperimentale	1.444,4	953,1	50	2
9	BUA F.	Recupero e riciclaggio rifiuti	1.700,0	1.116,6	8	8
10	BUTERA V.	Fabbr. lastre e tubi materie plast.	3.000,0	2.014,9	20	20
11	MANUTENCOOP	Servizi di pulizia	2.690,0	1.796,9	6	6
12	MANUTENCOOP	Raccolta e trasporto RSU	2.070,0	1.433,6	23	10
13	ALFA S.r.l.	Fabbr. installazione macchin. per gomma	2.081,0	1.154,2	86	70
14	ATA S.r.l.	Altri esercizi alberghieri	1.348,3	921,2	19	14
15	AUTOGAS MERIDIONALE S.p.a.	Miscelaz. imbottigliamento GPLI	6.180,0	2.952,0	31	5
16	MEDITERRANEO S.r.l.	Studi promozione pubblicitaria	350,0	232,5	10	10
17	TECNIMPIANTI S.p.a.	Fabbr. install. appar. sollevamento	5.355,8	2.837,0	42	12
18	SORIR	Raccolta e lavorazione RSU	2.950,0	2.013,7	24	24
19	TECAM S.r.l.	Recuper. e riciclaggio RSU	2.205,0	1.456,4	9	9
20	COBEN S.r.l.	Produzione ammortizzatori	11.737,5	7.017,9	165	165
21	SOGEGAS S.r.l.	Produz. imbottigliamento GPL	1.111,0	771,9	15	5
22	COREPLAST	Prod. raccordi per tubi in plastica	11.467,0	6.846,9	40	40
23	COOP. ARCOBALENO	Produz. e confezione abbigliamento	2.052,0	1.225,2	60	60
24	UNIVERSAL IMBALLAGGI S.r.l.	Produz. imballaggi carta e cartone	6.910,0	4.585,9	37	37
25	NUOVA TRINACRIA PETROLI S.r.l.	Miscelaz. imbottigliamento GPL	9.140,0	6.254,1	25	21
26	INNOVA	Servizi formazione professionale	2.220,0	1.614,3	18	12
27	GIEMME INTERNATIONAL S.r.l.	Servizi informatici alle imprese	2.165,7	1.445,3	24	24
28	INTERSERVIZI	Servizi informatici alle imprese	830,5	555,7	7	7
29	EUROBUS S.r.l.	Costruzioni minibus	3.475,0	2.285,7	79	79
	TOTALE ...		105.689,4	66.764,1	960	777

1.2. Opere infrastrutturali:

Proponente	Opera	Investimento	Onere dello Stato
Comune di Palermo	Incubatore di impresa	4.000	4.000
Comune di Palermo	Acquisizione e recupero di struttura rurale del parco agricolo periurbano «Ciaculli»	2.000	2.000
TOTALE . . .		6.000	6.000

2. Le agevolazioni finanziarie relative ai progetti imprenditoriali sono calcolate nel limite massimo del 40% espresso in ESN, aumentato, per le PMI, del supplemento calcolato nel limite massimo del 15% espresso in ESL per gli investimenti ammissibili.

3. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri dello Stato indicati nel precedente punto 1, fermo restando il disposto di cui al punto 5 della propria deliberazione del 12 luglio 1996.

4. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro quarantotto mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica fornirà al soggetto responsabile del patto territoriale le prescrizioni per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi, di cui ai successivi punti 6 e 7.

6. Per ciascuna iniziativa di cui al precedente punto 1.1, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica, i progetti esecutivi, corredati dalle necessarie documentazioni, da un'analisi sulle prospettive di mercato, da un piano finanziario articolato annualmente e da tutti gli altri elementi per la valutazione tecnico-economica e di redditività dei progetti, unitamente ad una relazione della banca prescelta dal soggetto beneficiario che attesti la validità e fattibilità dell'iniziativa e del relativo piano finanziario e, per ciascuna iniziativa, la disponibilità della quota dei mezzi propri non inferiore al 30% del relativo investimento.

7. Per ciascuna delle opere infrastrutturali di cui al punto 1.2, il soggetto responsabile del patto territoriale, entro il predetto termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica i progetti definitivi, redatti in conformità a quanto previsto all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, corredati dalle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, ove richieste, nonché da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 109/1994 e seguenti, da cui risulti la conformità dell'intervento a quanto disposto dalle specifiche normative regionali di settore e dalla pianificazione regionale, e la sussistenza delle condizioni per l'immediata cantierabilità dell'opera e l'attendibilità dei tempi previsti per la sua realizzazione.

Per le opere infrastrutturali, inoltre, il soggetto responsabile del patto territoriale presenterà, unitamente agli elementi sopra citati, una relazione dettagliata che ne attesti la validità tecnico-economica, con specifico riferimento alle dimensioni fisiche e finanziarie dell'intervento.

8. Il soggetto responsabile del patto territoriale, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione dei progetti esecutivi e definitivi di cui ai precedenti punti 6 e 7, presenterà al Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica il patto territoriale stipulato ai sensi del precedente punto 1 della presente delibera e sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti ivi compresi i percettori delle agevolazioni.

9. Il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'istruttoria di rito di ogni singola iniziativa inclusa nel patto territoriale, anche sulla base della relazione bancaria di cui al precedente punto 6, e procederà, previo ricevimento della delibera di finanziamento bancario a medio-lungo termine ove richiesto dal soggetto beneficiario, previa definitiva verifica delle condizioni poste dalle decisioni U.E. in materia e previo definitivo accertamento della non sussistenza di altra domanda di agevolazioni finanziarie a valere su leggi nazionali, regionali e/o comunitarie sul medesimo programma di investimenti, all'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni che saranno calcolate, entro i limiti di cui al precedente punto 1, in rate annuali costanti, compatibili con gli investimenti ammessi con i decreti di concessione. La prima rata annuale potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile, ove garantita da fidejussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

10. Ai fini della realizzazione delle opere infrastrutturali, il Servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica procederà all'emissione del provvedimento di concessione del finanziamento previa acquisizione, attraverso il soggetto responsabile, della documentazione di cui al precedente punto 7.

La prima rata potrà essere corrisposta a titolo di anticipazione, nella misura massima del 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera, successivamente all'emanazione del decreto di concessione, a fronte di richiesta formulata dal soggetto responsabile.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 303

97A8037

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Revisione e semplificazione dei criteri, degli indirizzi e delle procedure, per la regolamentazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993. (Deliberazione n. 133/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive», che all'art. 1, secondo comma, prevede che le disposizioni per la concessione delle agevolazioni evitino duplicazioni di istruttorie e assicurino sistemi di monitoraggio;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente: «Criteri, indirizzi per il coordinamento, nelle aree depresse, degli investimenti pubblici oggetto delle singole forme di programmazione negoziata: intese, accordi, contratti, patti, previsti dall'art. 1 della legge n. 194/1995 e dall'art. 8 della legge n. 341/1995»;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, riguardanti «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993 e successive modifiche e integrazioni»;

Valutata la necessità di assicurare che all'attuazione della politica di intervento nel settore della ricerca si provveda con strumenti flessibili, efficienti e che garantiscano la massima celerità dell'azione amministrativa, anche al fine di rendere i tempi di attivazione dei programmi, coerenti con le esigenze del cofinanziamento comunitario;

Ritenuto di modificare la precedente disciplina degli strumenti inerenti le funzioni trasferite al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in modo da ridurre le fasi e i passaggi procedimentali, da evitare le duplicazioni di istruttoria, da semplificare gli adempimenti e da garantire, altresì, una efficace azione di monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi e sul raggiungimento dei risultati;

Udita la proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Le procedure attuative degli strumenti previsti nella delibera CIPE del 29 dicembre 1995, concernente: «Criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi previsti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993, e successive modifiche e integrazioni», sono così modificate:

A) Fase iniziativa.

Tale fase consiste nella richiesta e nell'acquisizione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di proposte di intervento relative ai piani di potenziamento delle reti di ricerca scientifica e tecnologica, ai piani di potenziamento delle strutture edilizie universitarie, ai contratti di programma per centri e/o progetti di ricerca, alle intese di programma con gli enti pubblici di ricerca.

La richiesta da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di proposte di piano, progetto, intesa o contratto di programma, può avvenire anche mediante avviso pubblico, con il quale si indicano gli indirizzi strategici, gli obiettivi da perseguire, l'ambito e l'oggetto delle iniziative considerate prioritarie, gli elementi da fornire da parte dei soggetti proponenti.

Il CIPE, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assegna le risorse finanziarie occorrenti per il finanziamento degli interventi individuati anche sulla base delle proposte pervenute.

B) Fase di approvazione delle proposte.

Le proposte vengono istruite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sottoposte alla valutazione del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 32/1995, convertito dalla legge n. 104/1995, per gli aspetti di competenza.

Nel corso della fase di approvazione vengono altresì definite dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le eventuali modalità di aggregazione delle proposte pervenute.

La fase si conclude con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di approvazione delle proposte e di definizione delle eventuali modalità di aggregazione delle stesse. Di tale approvazione sarà data comunicazione al CIPE nonché ai soggetti interessati.

C) Fase di definizione dei programmi operativi.

Entro trenta giorni dalla data di avvenuta comunicazione del decreto di approvazione, i promotori degli interventi approvati trasmetteranno al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la proposta di programma operativo delle iniziative con i relativi progetti esecutivi, sottoscritti dai soggetti attuatori.

L'attività istruttoria per la definizione del programma operativo viene effettuata dal Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in contraddittorio con i soggetti promotori e si conclude con il parere del menzionato Comitato tecnico scientifico.

L'approvazione del programma operativo forma oggetto di apposito decreto ministeriale esecutivo, e dei conseguenti provvedimenti di finanziamento delle realizzazioni.

D) Fase di attuazione.

Tale fase consiste nella realizzazione degli interventi e delle iniziative previste nel progetto approvato secondo le modalità e i tempi previsti nel programma operativo.

E) Fase di valutazione e controlli sui risultati.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica svolge periodiche verifiche e valutazioni sullo stato di attuazione del programma operativo dei progetti, sul rispetto dei tempi previsti e sul raggiungimento dei risultati indicati.

Le erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti, salvo eventuali anticipazioni.

Allo scopo di assicurare la verifica e la valutazione sull'attuazione degli interventi, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può servirsi di esperti di settore, di commissioni tecniche e di strutture degli enti pubblici.

A tal fine potrà essere utilizzata una quota non superiore all'1% dell'assegnazione deliberata dal CIPE.

I risultati delle verifiche e delle valutazioni sull'attuazione sono comunicati al Comitato tecnico scientifico.

Essi sono inoltre, raccolti in una apposita base di dati presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che costituisce il sistema informativo delle attività di ricerca nelle aree depresse.

I dati relativi ai piani e ai progetti completati sono accessibili al pubblico.

Sullo stato di avanzamento dell'istruttoria delle somme ripartite e sull'attuazione dei piani, contratti, intese e programma il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferirà annualmente al CIPE.

Le procedure della presente delibera si applicano a tutti gli interventi di piano per i quali non sia ancora intervenuta la delibera CIPE di approvazione.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 30 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 313

97A8038

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67. Finanziamento di un progetto della regione Sicilia. (Deliberazione n. 134/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Vista l'istanza presentata in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalla regione Sicilia per il finanziamento del progetto, compreso nel programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria, relativo alla realizzazione della RSA per anziani in Pietraperzia (Enna);

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ammesso a finanziamento il progetto della regione Sicilia relativo alla realizzazione della RSA per anziani in Pietraperzia (Enna), per un mutuo a carico dello Stato di lire 5.985 milioni, al netto della quota del 5% a carico della regione.

Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 307

97E8039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1997.

Istituzione della facoltà di giurisprudenza.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 1968 n. 1200, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista le lagge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96, ai sensi del quale Università sono autorizzate ad attivare le procedure di istituzione anche di corsi laurea, tenuto conto delle proposte già formulate dai comitati regionali coordinamento ai fini della predisposizione dello stesso piano;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questo Ateneo intese a trasformare il corso di laurea in giurisprudenza della facoltà di economia in autonoma facoltà;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 18 luglio 1997;

Decreta:

Presso l'Università degli studi di Lecce è istituita la facoltà di giurisprudenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 2 ottobre 1997

Il rettore: RIZZO

97A8053

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 22 luglio 1997, n. 8.

Trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero proveniente da Paesi terzi. Decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 34091.

Agli assessorati agricoltura delle regioni e delle province autonome

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione prodottori agricoli

Alla Confedrazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Ente nazionale risi

All'Ente nazionale sementi elette

All'Unione nazionale delle ACLI consorzio coop. agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'AS.SE.ME.- Associazione sementieri mediterranei

All'A.I.S. - Associazione nazionale produttori e operatori sementi e costitutori razze veget.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane

Ai Servizi fitosanitari regionali

Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

All'Ispettorato centrale repressione frodi

1. *Norme generali.*

a) Le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 34091 del 4 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1997, concernente il trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero, riguardano esclusivamente l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi terzi nel rispetto degli articoli 16 e 40 della legge n. 1096/1971, dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1978, e loro successive modifiche ed integrazioni.

b) I materiali sementieri provenienti da Paesi terzi possono essere importati esclusivamente dall'importatore che per l'esercizio della sua attività sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, attualmente rilasciata dalle competenti autorità regionali nelle regioni a statuto ordinario (articoli 1 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e dal prefetto, nelle regioni a statuto speciale.

Le ditte in possesso della licenza per l'esercizio dell'attività sementiera (art. 2 della legge 1096/1971 possono importare solo sementi in confezioni originali sigillate rispondenti a tutti i requisiti stabiliti per la libera commercializzazione nel territorio nazionale attraverso tutti i punti esterni indicati nell'allegato VIII, punto 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

c) L'importatore in possesso della licenza di cui al comma *b)* può importare sementi:

che necessitano di particolari trattamenti o lavorazionie della definitiva certificazione prima della loro immissione in commercio in Italia (sementi non definitivamente certificate, sementi riconoscibili unicamente per la specie);

sementi importate in via temporanea, che devono essere selezionate e confezionate per la loro riesportazione nei Paesi terzi.

d) L'importatore all'atto della domanda di rilascio del nulla-osta deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 giugno 1997 n. 34091, utilizzando un modulo conforme all'allegato 3, che le sementi delle specie che intende importare rispondano ai requisiti previsti dalle norme in vigore ai fini della loro commercializzazione.

e) L'ufficio regionale competente ai sensi dell'art. 1, comma 1, prima di rilasciare i nulla osta può accertare che:

l'importatore sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore per l'esercizio della sua attività;

i prodotti sementieri di cui si chiede il nulla-osta d'importazione appartengano a varietà iscritte nei registri di varietà nazionali o nel catalogo comune europeo.

f) Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 giugno 1997 sopracitato l'amministrazione regionale competente per territorio convalida i nulla osta, ai fini della presentazione alla dogana competente, previa verifica della conformità dei cartellini, nel caso che i prodotti

sementieri appartengano alle categorie «sementi di base» (eventualmente di pre-base e sementi «certificate» e come tali ufficialmente certificate.

g) Per le specie Hedysarum coronarium L. (Sulla), Onobrychis vicivifolia Scop. (Lupinella e Trigonella foenum - graecum L. (Fieno greco) è ammessa anche l'importazione ai fini della commercializzazione delle relative sementi appartenenti alla categoria «sementi commerciali» e certificate come tali.

h) I prodotti sementieri devono provenire da Paesi che siano riconosciuti equivalenti con le norme dell'Unione europea per quanto attiene le ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in Paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi ai sensi della decisione del Consiglio del 29 novembre 1995, n. 95/514/CE, modificata dalla decisione del Consiglio n. 96/217/CE del 8 marzo 1996.

In questo caso le confezioni devono essere contrassegnate con il cartellino ufficiale di cui all'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. In tale cartellino devono essere riportate fra l'altro le informazioni riguardanti eventuali trattamenti chimici (nonché il principio attivo) ai quali sono state eventualmente sottoposte le sementi.

i) I nulla osta possono essere presentati in uno qualunque dei punti di entrata elencati al punto 1 dell'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, ad eccezione di quelli che si riferiscono a specie elencate nell'allegato V, parte B, di detto decreto, nel quale caso devono essere presenati nel primo punto di entrata.

2. *Sementi ortive.*

Per quanto riguarda le sementi ortive, allo stato attuale, il Consiglio dell'Unione europea non ha ancora adottato alcuna decisione in merito all'equivalenza dei sistemi di controllo e certificazione delle sementi raccolte e condizionate nei Paesi terzi.

Pertanto le sementi ortive prodotte in detti Paesi, anche se si presentano imballate e contrassegnate in conformità al sistema O.C.S.E. per il controllo delle sementi di ortaggi destinate al commercio internazionale non possono essere commercializzate in Italia negli imballaggi e con i cartellini originali.

Per quanto sopra le sementi provenienti da Paesi terzi potranno essere introdotte in Italia, al fine del loro condizionamento e qualificazione nella categoria «sementi standard» soltanto da imprese titolari della licenza per l'esercizio dell'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 1096/1971.

La confezionatura, cartellinatura e commercializzazione in Italia delle sementi ortive, sono effettuate sotto la responsabilità del produttore italiano il quale risponde interamente della qualità del prodotto.

Tali sementi sono considerate, pertanto, di produzione nazionale per cui il produttore è tenuto all'osservanza delle norme di cui all'art. 15 della legge n. 195/1976 e al decreto ministeriale 19 marzo 1993.

3. *Importazione temporanea.*

I prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti per la loro importazione ai fini della commercializzazione in Italia, possono essere ammessi all'importazione temporanea per essere selezionati, depurati dalle scorie, condizionati e confezionati per la loro riesportazione nei Paesi terzi.

Le sementi delle specie elencate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 4 giugno 1997 sopracitato, che:

appartengano a varietà non iscritte nel registro nazionale o nel catalogo europeo;

non siano ufficialmente certificate;

provengano da Paesi terzi non equivalenti;

possono essere ammesse all'importazione temporanea.

Detta importazione temporanea non è tuttavia ammessa per i prodotti sementieri che sono sprovvisti di certificazione fitosanitaria di cui vige l'obbligo ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

4. *Disposizioni fitosanitarie.*

In ordine ai requisiti fitosanitari dei prodotti importati, si applicano le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali contenute nel decreto ministeriale 31gennaio 1996, e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'ntroduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione alla presente circolare, raccomandando agli interessati il rispetto dele disposizioni in essa contenute.

I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Il Ministro: PINTO

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 238

97A8054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 255ª seduta pubblica per mercoledì 15 ottobre 1997, alle ore 12,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

97A8223

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Costanza e del vice consolato onorario in Timisoara (Romania).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Costanza (Romania) è così modificata: i distretti di Braila, Costanza, Galati, Tulcea e Vrancea;

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Timisoara (Romania) è così modificata: i distretti di Arad, Bihor, Caras-Severin e Timis.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1997

Il Ministro: DINI

97A7994

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
650 NA	G. Pace e Figli, s.n.c.	Napoli
766 VI	Panzoldo Ettore	Vicenza
2067 VI	Mirò s.n.c.	Vicenza

97A8057

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Bosa

Con decreto interministeriale n. 655 in data 4 settembre 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Fortino di difesa costiera» sito nel comune di Bosa (Nuoro), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 843, foglio 43, mappale 16, del NCT della superficie di mq 29.925.

97A7938

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto AIC/UAC n. 172 del 23 settembre 1997

Specialità medicinale: ZORAC (Tazarotene).

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZORAC nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

Zorac gel acquoso per uso dermatologico.

Titolare A.I.C.: Allergan S.p.a, via Costarica, 20/22 - Pomezia (Roma).

Produttore: la produzione della specialità è effettuata presso lo stabilimento della Allergan Inc. Waco Texas USA; il controllo presso lo stabilimento della Allergan Pharmaceuticals Ireland Ltd, Castlebar Road, Westport, County Mayo Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di AIC e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

ZORAC gel acquoso 0,1% 10 g; AIC n. 033248016/M (in base 10) 0ZQNSJ (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,1% 15 g; AIC n. 033248028/M (in base 10) 0ZQNSW (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,1% 30 g; AIC n. 033248030/M (in base 10) 0ZQNSY (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,1% 50 g; AIC n. 033248042/M (in base 10) 0ZQNTB (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,1% 60 g; AIC n. 033248055/M (in base 10) 0ZQNTR (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,1% 100 g; AIC n. 033248067/M (in base 10) 0ZQNU3 (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,05% 10 g; AIC n. 033248079/M (in base 10) 0ZQNUH (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,05% 15 g; AIC n. 033248081/M (in base 10) 0ZQNUK (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,05% 30 g; AIC n. 033248093/M (in base 10) 0ZQNUX (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,05% 50 g; AIC n. 033248105/M (in base 10) 0ZQNV9 (in base 32); classe C;

ZORAC gel acquoso 0,05% 60 g; AIC n. 033248117/M (in base 10) 0ZQNVP (in base 32); classe C;ORAC

ZORAC gel acquoso 0,05% 100 g; AIC n. 033248129/M (in base 10) 0ZQNW1 (in base 32); classe C.

Composizione:

ZORAC 0,1%: 100 g di gel contengono: principio attivo: tazarotene 100 mg;

ZORAC 0,05%: ORAC100 g di gel contengono: principio attivo: tazarotene 50 mg:f.

Eccipienti: alcool benzilico, macrogol 400, glicole esilenico (2--metilpentan-2,4-diol), carbopol 974P, trometamolo, polossamero 407, polisorbato 40, acido ascorbico, idrossianisolo butilato, idrossitoluene butilato, disodio edetato, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento topico della psoriasi volgare in chiazze di lieve o moderata gravità che coinvolge fino al 10% della superficie corporea.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A8056

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifiche di autorizzazioni già concesse)

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 60 del 23 settembre 1997

Specialità medicinale: PRADIF. Variazione tipo I: aggiunta sito produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Pradif» rilasciata il 27 agosto 1996 per le forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Pradif» 20 capsule rilascio controllato. A.I.C. n. 030106013/M;

«Pradif» 30 capsule rilascio controllato. A.I.C. n. 030106025/M;

titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim GmbH. Rappresentante: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - Firenze,

è modificata come segue:

ulteriore sito di produzione: stabilimento della Yamanouchi Europe b.v., Hogemaat 2, Meppel Olanda;

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 61 del 23 settembre 1997

Specialità medicinale: PRADIF. Variazione tipo I: estensione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PRADIF rilasciata il 27 agosto 1996 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Pradif» 20 capsule rilascio controllato. A.I.C. n. 030106013/M;

«Pradif» 30 capsule rilascio controllato. A.I.C. n. 030106025/M;

titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim GmbH. Rappresentante: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - Firenze,

è modificata come segue:

estensione del periodo di validità da 2 a 4 anni.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 62 del 23 settembre 1997

Specialità medicinale: OMNIC. Variazione tipo I: aggiunta sito di produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Omnic» rilasciata il 22 agosto 1996 nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Omnic» 20 capsule rilascio controllato. A.I.C. n. 032647024/M;

«Omnic» 30 capsule rilascio controllato. A.I.C. n. 032647012/M;

titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - Carugate (Milano),

è modificata come segue:

ulteriore sito di produzione: stabilimento Yamanouchi Europe b.v., Hogemaat 2, Meppel Olanda;

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 63 del 23 settembre 1997

Specialità medicinale: OMNIC. Variazione tipo I: estensione del periodo di validità.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Omnic» rilasciata il 22 agosto 1996 nelle forme, confezioni e alle condizioni qui di seguito indicate:

«Omnic» 20 capsule rilascio controllato. A.I.C. n. 032647024/M;

«Omnic» 30 capsule rilascio controllato. A.I.C. n. 032647012/M;

titolare A.I.C.: Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - Carugate (Milano),

è modificata come segue:

estensione del periodo di validità da 2 a 4 anni.

Gli stampati precedentemente autorizzati sono modificati esclusivamente nella parte concernente la variazione approvata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A8042

Elenco dei presidi medico chirurgici registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997
pubblicato ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 6 dicembre 1928, n 3112

Numero d'ordine	Numero decreto	Data	Ditta	Presidio	Numero registrazione	1ª reg.	Modifica alla registrazione
1	D F 800 5 2329 107	9-1-1997	Fabbrica Mobiliol G Martinelli	*Mago - insetticida liquido*	7158	no	si
2	D F 800 5 207.108	14-1-1997	Bayer	*Baygon Master - insetticida zanzare*	18120	si	no
3	D F 800 5 989.109	14-1-1997	Alfamed S A	*Encia Neo K. Encia Neo K.O. collare ant cani gran*	18100	si	no
4	D F 800 5 986.110	14-1-1997	Alfamed S A	*Encia Neo K.O. antizecche collare ant cani*	18103	si	no
5	D F.800 5 987.111	14-1-1997	Alfamed S A	*Encia Neo K.O. antipulci collare ant cani*	18102	si	no
6	D F.800 5 2904.112	16-1-1997	Bier Farmaceutici S n c	*Senol*	12496	no	si
7	D F.800 5 3403.113	16-1-1997	Esoform S.r l.	*Neo esoformolo*	1148	no	si
8	D F.800 5 3427.114	16-1-1997	Esoform S.r l.	*Esofenol 60*	15437	no	si
9	D F.800 5 2309.115	17-1-1997	Mode Brillen Kontakt Linsen S r l	*Kli-Ris*	8848	no	si
10	D F.800.5 2306.116	17-1-1997	Mode Brillen Kontakt Linsen S r l	*Sol-Kli*	9300	no	si
11	D F.800.5 2308.117	17-1-1997	Mode Brillen Kontakt Linsen S r l	*Puli-Kli*	8834	no	si
12	D F.800.5 2307.118	17-1-1997	Mode Brillen Kontakt Linsen S r l	*Kli-Con*	9301	no	si
13	D F.800.5 2305.119	17-1-1997	Mode Brillen Kontakt Linsen S r l	*Kli-Det*	9339	no	si
14	D F.800.5 2304.120	17-1-1997	Mode Brillen Kontakt Linsen S r l	*Cleanflex*	11736	no	si
15	D.F.800.5 2303.121	17-1-1997	Mode Brillen Kontakt Linsen S r l	*Uni-Kli*	11165	no	si
16	D.F.800.5 2302.122	17-1-1997	Mode Brillen Kontakt Linsen S r l	*Idro-Kli*	15298	no	si
17	D.F.800.5 1277.123	17-1-1997	Guaber S.r.l.	*Dueci Fito anticocciniglia*	14146	no	si
18	D.F.800.5 109.124	17-1-1997	Negi italiana S r l	*Ecospray*	17669	no	si
19	D.F.800.5 355/D.125	17-1-1997	B. Braun Medical AG	*Helipur + 14*	13493	no	si
20	D.F.800.5 49.126	23-1-1997	Copyr S p a	*Sugarkill*	17850	no	si
21	D.F.800.5.2321-2320 127	23-1-1997	Allergopharma Joachim Ganzer KG	*Acarosan schiuma e polvere umida*	16430	no	si
22	D.F.800.5.1289.128	29-1-1997	Guaber S r.l.	*Dueci Fito insetticida*	6358	no	si
23	D.F.800.5.3549.129	30-1-1997	Lab. Biofarmacotecnico italiano	*Garden house*	17337	no	si
24	D.F.800.5.1138.130	30-1-1997	Zobele industrie chimiche S.p a	*Spira mat f profumate*	15108	no	si
25	D.F.800.5.227.131	31-1-1997	Bayer S.p.a.	*Baygon S*	9567	no	si
26	D.F.800.5.841.132	31-1-1997	Biokim S.r.l	*Capillus HIV 1/HIV 2*	18121	si	no
27	D.F.800.5.842.133	31-1-1997	Bio Merieux S A	*Vidas HIV 1/2 New*	18122	si	no
28	D.F.800.5.725.134	31-1-1997	Ist. Prof. e Farm Candioli S p a	*Candio acar*	7576	no	si
29	D.F.800.5.3551.135	31-1-1997	Lab. Biofarmacotecnico italiano	*Labspray*	15460	no	si
30	D.F.800.5.3558.136	31-1-1997	Lab. Biofarmacotecnico italiano	*Labiogard*	15461	no	si
31	D.F.800.5.984.137	31-1-1997	Alfamed S.A.	*Friskies antipulci collate ant cani*	18105	si	no
32	D.F.800 5.983.138	31-1-1997	Alfamed S.A.	*Friskies antipulci collare ant cani di grande tag*	18107	si	no
33	D.F.800 5.991.139	31-1-1997	Alfamed S.A.	*Encia Neo K.O. antipulci collare ant gatti*	18108	si	no
34	D.F.800 5.988.140	31-1-1997	Alfamed S.A.	*Friskies antizecche collare ant cani*	18101	si	no

Numero d'ordine	Numero decreto	Data	Ditta	Presidio	Numero registrazione	1ª reg.	Modifica alla registrazione
35	D F 800 5 985 141	31-1-1997	Alfamed S A	*Friskies antipulci collare ant per gatti*	18104	si	no
36	D F 800 5 1324 142	5-2-1997	Guaber S r l	*Vape tèco scarafaggi e formiche*	10747	no	si
37	D F 800 5 737 143	5-2-1997	Guaber S r l	*Dueci anticrittogamico spray S*	14255	no	si
38	D F 800 5 736 144	5-2-1997	Guaber S r l	*Dueci insetticida*	13723	no	si
39	D F 800 5 734 145	5-2-1997	Guaber S r l	*Dueci anticocciniglia spray*	14256	no	si
40	D F 800 5 1324 146	6-2-1997	Guaber S r l	*Vape tecno disinfestante cantine e solai*	4469	no	si
41	D F 800 5 401 147	6-2-1997	Copyr S p a	*Sprin*	18124	si	no
42	D F 800 5 80 148	6-2-1997	Farnam Companies Inc (U S A)	*Swat ointment*	18125	si	no
43	D F 800 5 81 149	6-2-1997	Farnam Companies Inc (U S A)	*Roll on*	18127	si	no
44	D F 800 5 3485 150	6-2-1997	Copyr S p a	*Kenyagreen*	3461	no	si
45	D F 800 5 704 151	11-2-1997	Sara Lee/D E Italy S p a	*Spira Trap scarafaggi*	18123	si	no
46	D F 800 5 162 152	12-2-1997	Fedis S.r l	*Newpjr 25*	7923	no	si
47	D F 800 5 277 153	13-2-1997	Eco sistema S a s	*Kimosan*	15467	no	si
48	D F 800 5 389 154	13-2-1997	Barchemicals S r l	*Ergosan profumato*	18129	si	no
49	D F 800 5 392 155	13-2-1997	Activa S r l	*Attivo*	18128	si	no
50	D F 800 5 735 156	13-2-1997	Germo S p a	*Clorina*	16571	no	si
51	D F 800 5 3174 157	13-2-1997	Ital-Agro S a s	*Isomil*	13166	no	si
52	D F 800 5 270 158	14-2-1997	Sandoz Agro S p a	*Golden N.T.*	10904	no	si
53	D F 800 5 1762-1416 159	18-2-1997	Paglieri Sell System S p a	*Farmamed 50/Farmamed 40*	16984	no	si
54	D F 800 5 2312 160	18-2-1997	Pharma Trade Company S r l	*Biocid Spray + 10*	15706	no	si
55	D F 800 5 100 161	19-2-1997	Guaber S r l	*Vape scarafaggi e formiche*	10919	no	si
56	D F 800 5 1251 162	19-2-1997	Guaber S r l	*Vape casa e giardini*	7420	no	si
57	D F 800 5 3135 163	19-2-1997	F Hoffmann La Roche	*Cobas Core HBsAg II Confirmatory EIA*	18130	si	no
58	D F 800 5 272 164	19-2-1997	Isla S r l	*Islarat*	7647	no	si
59	D F 800 5 3118 165	19-2-1997	Golden Neo Life Diamite Int S r l	*Golden disinfectant*	14664	no	si
60	D F 800 5 1287 166	20-2-1997	Lab Chimico Farm Sammarinese S A	*Grey mat forte*	10426	no	si
61	D F 800 5 297 167	20-2-1997	Faren industrie chimiche S p a	*Alt P*	18110	si	no
62	D F 800 5 3074 168	24-2-1997	United Chemical Holding S.A	*Malten*	11026	no	si
63	D F 800 5 27 169	27-2-1997	Fedis S r l	*Lumatox*	11034	no	si
64	D F 800 5 28 170	27-2-1997	Fedis S r l	*Doritox*	11036	no	si
65	D F 800 5 66 171	28-2-1997	Fedis S r l	*Geotox*	11030	no	si
66	D F 800 5 29 172	28-2-1997	Fedis S r l	*Pirefarm 8/8*	4640	no	si
67	D F 800 5 1276 173	28-2-1997	Guaber S r l	*Vape mosche e zanzare*	6809	no.	si
68	D F 800 5 1506 174	3-3-1997	Procter & Gamble Ltd	*Nuovo napisan*	12100	no	si

Numero d'ordine	Numero decreto	Data	Ditta	Presidio	Numero registrazione	1ª reg.	Modifica alla registrazione
69	D.F.800.5.265.175	4-3-1997	Virbac	*Duowin*	18131	si	no
70	D.F.800.5.250.176	4-3-1997	Francodex	*Liberty cane e gatto*	18066	si	no
71	D.F.800.5.659.177	4-3-1997	Progavi S.p.a.	*Napisan plus*	18132	si	no
72	D.F.800.5.191.178	4-3-1997	Pierzoo Rhone Merieux S.r.l.	*Frontline spot on cani*	18126	si	no
73	D.F.800.5.749.179	5-3-1997	Vetem S.p.a.	*Taktic 125*	17984	no	si
74	D.F.800.5.242.180	5-3-1997	Guaber S.r.l.	*Vape pick stop antipuntura*	8412	no	si
75	D.F.800.5.721.181	7-3-1997	Bayer S.p.a.	*Delegol NF*	18099	si	no
76	D.F.800.5.355/D.182	7-3-1997	Zapi industrie chimiche S.p.a.	*Avidust + 14*	7078	no	si
77	D.F.800.5.1353.183	7-3-1997	Hoechst Schering Agrevo Italia	*Actosin Fertigkoeder + 22*	4662	no	si
78	D.F.800.5.91.184	7-3-1997	Dott. Ottolenghi & C. S.r.l.	*Ottocid*	18114	si	no
79	D.F.800.5.239.185	19-3-1997	Guaber S.r.l.	*Vape pick stop fazzoletti*	16391	no	si
80	D.F.800.5.241.186	19-3-1997	Guaber S.r.l.	*Vape pick stop crema*	8411	no	si
81	D.F.800.5.240.187	19-3-1997	Guaber S.r.l.	*Vape pick stop spray*	8498	no	si
82	D.F.800.5.275.188	20-3-1997	Zobele industrie chimiche S.p.a.	*Spirali insetticide nexis*	15238	no	si
83	D.F.800.5.651.189	26-3-1997	Ist. Prof. e Farm. Candioli & C. S.p.a.	*Domestic animals shampoo secco antipulci antizecche*	18133	si	no
84	D.F.800.5.30.190	27-3-1997	Fedis S.r.l.	*Dogacron*	5810	no	si
85	D.F.800.5.2888.191	20-3-1997	Sandoz Speciality Pest Control	*Siphotrol spray*	17880	no	si
86	D.F.800.5.2884.192	8-4-1997	Farmaceutici Gellini S.p.a.	*Gellisept*	4699	no	si
87	D.F.800.5.237.193	8-4-1997	Copyr S.p.a.	*Novathion R 40 E*	5245	no	si
88	D.F.800.5.1679.194	8-4-1997	Dott. Formenti S.p.a.	*DT3*	17596	no	si
89	D.F.800.5.2311.195	8-4-1997	Murex Biotech Lim.	*Wellcozyme HIV Recombinant + 4*	16219	no	si
90	D.F.800.5.1900.196	8-4-1997	Rea S.p.a.	*Sanicid*	14211	no	si
91	D.F.800.5.354.197	8-4-1997	Orvital S.p.a.	*Flortis anticrittogamico*	11547	no	si
92	D.F.800.5.2137.198	8-4-1997	Orvital S.p.a.	*Flortis effe fungicida polivalente*	11544	no	si
93	D.F.800.5.362.199	8-4-1997	Orvital S.p.a.	*Flortis insetticida in polvere*	11549	no	si
94	D.F.800.5.357.200	8-4-1997	Orvital S.p.a.	*Flortis superinsetticida concentrato*	12023	no	si
95	D.F.800.5.358.201	8-4-1997	Orvital S.p.a.	*Flortis insetticida granulare polivalente*	11539	no	si
96	D.F.800.5.360.202	9-4-1997	Orvital S.p.a.	*Flortis disinfest*	12026	no	si
97	D.F.800.5.2273.203	9-4-1997	Moro S.a.s. di De Bastiani Eliana e C.	*Cristians's neo D.B.Z.*	15731	no	si
98	D.F.800.5.1286.204	9-4-1997	Guaber S.r.l.	*Dueci lumachicida helix*	4818	no	si
99	D.F.800.5.170/205	10-4-1997	Erregi S.r.l.	*Baitop*	18137	si	no
100	D.F.800.5.2032.206	14-4-1997	Ist. Prof. e Farm. Candioli & C. S.p.a.	*Mom shampoo antiparassitario junior*	15253	no	si
101	D.F.800.5.2042.207	14-4-1997	Sanofi Diagnostics Pasteur	*Genscreen HIV 1/2*	18134	si	no

Numero d'ordine	Numero decreto	Data	Ditta	Presidio	Numero registrazione	1ª reg.	Modifica alla registrazione
102	D F 800 5 402 208	14-4-1997	Sanofi Diagnostics Pasteur	*Access HBs Ag*	18136	si	no
103	D F 800 5 73 209	14-4-1997	Sanofi Diagnostics Pasteur	*Access HBs Ag confirmatory*	18135	si	no
104	D F 800 5 78 210	17-4-1997	Hoechst Roussel Vet S r l	*Butox 7,5 Pour on*	17796	no	si
105	D F 800 5 1111 211	17-4-1997	Esoform S r l	*Rexichlor*	16432	no	si
106	D F 800 5 268 212	17-4-1997	Bell Laboratories Inc	*Tomcat*	18138	si	no
107	D F 800 5 307 213	17-4-1997	Bell Laboratories Inc	*Tomcat blox*	18139	si	no
108	D F 800 5 2342 214	17-4-1997	Stanhome	*Sani-Soft*	17171	no	si
109	D F 800 5 150 215	17-4-1997	Zobele industrie chimiche S p a	*Spira piastrine antizanzara per elettroemanatore*	13293	no	si
110	D F 800 5 1857 216	21-4-1997	Arkofarm S r l	*Poppy polvere antiparassitaria*	12995	no	si
111	D F 800 5 538 217	23-4-1997	Bayer S p a	*Shampoo antiparassitario*	14733	no	si
112	D F 800 5 119/D 218	23-4-1997	Azienda Terapeutica Italiana ATI S r l	*Fenosept + 4*	7626	no	si
113	D F 800 5 2397 219	24-4-1997	Bergamon S r.l	*Baxidil + 32*	15715	no	si
114	D F 800 5 1859 220	28-4-1997	Arkofarm S r.l	*Poppy collare antiparassitario*	13506	no	si
115	D F 800 5 2461 221	28-4-1997	Cyanamid Italia S p a	*Fenogard*	14274	no	si
116	D F 800 5 870 222	28-4-1997	Cyanamid Italia S p a	*Fendona*	15163	no	si
117	D F 800 5 2495 223	28-4-1997	Cyanamid Italia S p a	*Renegade 5*	15165	no	si
118	D F 800 5 2320 224	7-5-1997	Allergopharma Joachim Ganzer kg	*Acarosan polvere umida*	16433	no	si
119	D F 800 5 990 225	7-5-1997	Alfamed S A	*Friskies spot control cane e gatto*	18106	si	no
120	D F 800 5 2812-3613 226	13-5-1997	Molteni L & C dei Fratelli Alitti-Soc	*Steridrolo a rapida idrolisi polvere + 1*	7888	no	si
121	D F 800 5 3723 227	13-5-1997	Uniderm Farmaceutici S r l	*Candinet liquido*	14919	no	si
122	D F 800 5 3177 228	14-5-1997	Libco S r l	*Nebul + 11*	9220	no	si
123	D F 800 5 387 229	15-5-1997	Rhone Poulenc Agro S p a	*Antiformiche KB*	13671	no	si
124	D F 800 5 321 230	15-5-1997	Zobele industrie chimiche S p a	*Pesguard FP*	17163	no	si
125	D F 800 5 574 231	14-5-1997	Bayer S p a	*Spray antiparassitario*	14732	no	si
126	D F 800 5 543 232	14-5-1997	Bayer S p a	*Polvere antiparassitaria*	14728	no	si
127	D F 800 5 65 233	16-5-1997	Bayer S p a	*Solfac WP 10*	17963	no	si
128	D F 800 5 21 234	16-5-1997	Ifci Clonesystems S p a	*Kit Eiagen HBs-Ag clonesystems*	18030	si	no
129	D F 800 5 681 235	20-5-1997	Virbac	*Ideal fauna ticoff*	18038	si	no
130	D F 800 5 726 236	22-5-1997	Ist Prof. e Farm Candioli S p a	*Agipiù Vet*	15663	no	si
131	D F 800 5 485 237	26-5-1997	Hoffmann La Roche	*Cobas core HBsAg II Eia*	17554	no	si
132	D F 800 5 4013 238	28-5-1997	Stanhome S p a	*Cristalli profumati*	8145	no	si
133	D F 800 5 733 239	28-5-1997	Sorin Diagnostics S r l	*Eti AB HIV 1/2 + 7*	15080	no	si
134	D F 800 5 2500 240	28-5-1997	Cheminova Agro A/S	*Danafly 57% EC*	3355	no	si
135	D F 800 5 724 241	28-5-1997	Hoechst Schering Agrevo Italia S r l	*Maxforce esca per blatte*	15183	no	si

Numero d'ordine	Numero decreto	Data	Ditta	Presidio	Numero registrazione	1ª reg.	Modifica alla registrazione
136	D F 800 5 74/D 242	3-6-1997	Negi italiana S r l	*Encide concentrato + 2*	13921	no	si
137	D.F 800 5 2131.243	4-6-1997	Libco S r.l	*Topogi*	16136	no	si
138	D F 800 5 3321 244	5-6-1997	Pharma Trade Company S r l	*Pharma G disinfettante*	12382	no	si
139	D F 800 5 3322 245	5-6-1997	Pharma Trade Company S r l	*Pharmasteril alcool*	17105	no	si
140	D F 800 5 3323 246	5-6-1997	Pharma Trade Company S r l	*Pharmasteril fazzoletto*	15244	no	si
141	D F 800 5 1541 247	5-6-1997	Pharma Trade Company S r l	*GD 90 + 2*	7837	no	si
142	D F 800 5 2095 248	5-6-1997	Pharma Trade Company S r l	*Pharmasteril soft*	1263	no	si
143	D F 800 5 692.249	6-6-1997	Soleko S.p.a	*Plurisol*	12860	no	si
144	D F 800 5 243/ditte/250	10-6-1997	Diversey S.p a	*Diversol CX + 16*	2765	no	si
145	D F 800 5 695 251	10-6-1997	Guglielmo Pearson S r l	*Hıcolin sapone lıquido antibatterico*	5523	no	si
146	D F 800 5 1008.252	10-6-1997	Antec Int. Ltd.	*Virkon*	16765	no	si
147	D F 800 5 571.253	10-6-1997	Sara Lee D.E. Italy S p a	*Spira catch il regolabile*	18142	si	no
148	D F 800 5 2638.254	12-6-1997	Cofarm S.r.l.	*Exydina 10*	17912	no	si
149	D F 800 5 5244/D/255	13-6-1997	Copyr S.p.a.	*Keniatox extra conc*	10715	no	si
150	D F 800 5 3490.256	13-6-1997	Copyr S.p.a.	*Ecomist*	7518	no	si
151	D F 800 5 3202.257	13-6-1997	Unilever Italia S p a	*Lysoform greggio professionale*	17874	no	si
152	D F 800 5 1271.258	17-6-1997	Guaber S.p.a.	*Vape polvere ins per scarafaggi e formiche*	11727	no	si
153	D F 800 5 654.259	17-6-1997	Alfamed S.A.	*Pro-control*	18028	si	si
154	D F 800 5 2154.260	17-6-1997	Ortho Diagnostic Systems Inc	*Ortho HIV-1/HIV-2 Capture Elısa Test System*	18141	si	no
155	D F 800 5 3338.261	24-6-1997	Mayer Braun Deutschland S r l	*Vespamayer*	18143	si	no
156	D F 800 5 844.262	24-6-1997	Biokit	*Bioelisa HBsAg*	18144	si	no
157	D F 800 5 504.263	24-6-1997	Hoechst Schering Agrevo Italia	*Aquapy*	18146	si	no
158	D F 800 5 47.264	24-6-1997	Hoechst Schering Agrevo Italia	*Aquapybuthrin*	18147	si	no
159	D F 800 5 264.265	24-6-1997	Virbac	*Prevender gatto*	18145	si	no
160	D F 800 5 1065.266	25-6-1997	Bayer S p a	*Baygon blu NKC 2X*	18148	si	no
161	D F 800 5 869.267	25-6-1997	Bayer S p a	*Baygon verde NKC 1 4X*	18151	si	no
162	D F 800 5 2088.268	25-6-1997	Bayer S p a	*Baygon verde 2X*	18149	si	no
163	D F 800 5 868.269	25-6-1997	Bayer S p a	*Baygon verde NKC 2X*	18150	si	no
164	D F 800 5 630.270	25-6-1997	Bayer S p a	*Baygon blu 2X*	18152	si	no
165	D F 800 5 565.271	25-6-1997	Bayer S p a	*Baygon verde 1.4X*	18153	si	no
166	D F 800 5 505.272	26-6-1997	Dott. Formenti	*Foractil*	11703	no	si
167	D F 800 5 1871.273	27-6-1997	Fatro S.p a	*Caput polvere + 16*	7291	no	si
168	D F 800 5 2224.274	27-6-1997	Solplant S p a	*Actellic D+5*	7399	no	si

97A8055

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di integrazione del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» registrata ai sensi del regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96.

Il Ministero per le politiche agricole ha esaminato la richiesta intesa ad ottenere una integrazione al disciplinare di produzione della I.G.P. «Arancia rossa di Sicilia», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92, acquisendo il parere favorevole della regione autonoma Sicilia sulla relativa stesura integrata.

In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 535/97 del Consiglio, che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92, prevede la facoltà da parte degli Stati membri di attuare a titolo transitorio modificazioni ai disciplinari di produzione, già sanciti in ambito comunitario, in attesa del completamento delle relative procedure e tenuto conto delle risultanze delle riunioni con la regione autonoma Sicilia dalle quali è emersa la volontà di addivenire ad una integrazione del disciplinare di produzione della I.G.P. «Arancia rossa di Sicilia» di cui al regolamento (CE) n. 1107/96, ritiene di accogliere la modificazione proposta che concerne i seguenti principali aspetti: inclusione di un clone locale, ampliamento della zona delimitata limitatamente ad alcuni comuni, lievi variazioni nel sistema colturale.

Nel testo annesso è riportato il disciplinare di produzione integrato della I.G.P. «Arancia rossa di Sicilia» nei termini esposti.

Eventuali istanze avverse alla presente proposta di disciplinare integrato dell'«Arancia rossa di Sicilia» dovranno essere presentate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali nazionali - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana da parte degli eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate.

Decorso tale termine in assenza di istanze avverse, il predetto disciplinare integrato sarà notificato ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto modifica al preesistente disciplinare.

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia»

Art. 1.

La indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» è riservata ai frutti pigmentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La indicazione geografica protetta «Arancia rossa di Sicilia» è riservata alle seguenti varietà:

Tarocco, con i cloni: Tarocco Comune, Tarocco Galice, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso, Tarocco Nocellare 57-1E-1, Tarocco Nucellare 61-1E-4, Tarocco Catania, Tarocco Scirè, Tarocco rosso;

Moro, con i seguenti varietà e cloni: Moro Comune, Moro Nucellare 58-8D-1;

Sanguinello, con le varietà ed i cloni: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-3, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscunà;

coltivate, in purezza varietale, nel territorio idoneo della regione Sicilia definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione dell'«Arancia rossa di Sicilia» comprende il territorio idoneo della Sicilia orientale per la coltivazione dell'arancia ed è così individuato:

Provincia di Catania - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Santa Maria di Licodia, Scordia e Randazzo limitatamente all'area detta «isola di Spanò».

Provincia di Siracusa - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino, Sortino e Noto.

Provincia di Enna - Territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti comuni: Centuripe, Regalbuto, Catenanuova e Troina limitatamente all'area detta «Cugno di Troina».

Provincia di Ragusa: Acate, Comiso, Chiaramonte e Vittoria.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura degli aranceti destinati alla produzione dell'«Arancia rossa di Sicilia» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aereazione e soleggiamento della stessa. La densità di piante per ettaro è normalmente compresa tra 230 e 420.

Per gli impianti esistenti e destinati ad esaurimento è ammessa una densità fino ad un massimo di 725 piante per ettaro.

Per i sesti dinamici la densità è compresa tra 600 e 840 piante per ettaro.

Per i nuovi impianti sono ammessi altri sesti su proposta dell'assessorato per l'agricoltura della regione Sicilia, previo parere dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, purché non siano modificate le caratteristiche dei frutti.

I portainnesti idonei sono i seguenti: arancio amaro, citrange Troyer, citrange Carrizo, Poncirus trifoliata, esenti da virosi e dotati di alta stabilità genetica.

Le operazioni colturali e le modalità di raccolta, devono essere quelli generalmente utilizzati, il distacco dei frutti viene effettuato con l'ausilio di forbicine di raccolta che operano il taglio del peduncolo.

La produzione unitaria massima consentita di «Arancia rossa di Sicilia» per le tre varietà è fissata in quintali 300 per ettaro. Per le selezioni clonali «Tarocco Nucellare», «Moro Nucellare» e «Sanguinello Nucellare» la produzione unitaria massima consentita è di q.li 360 per ettaro.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita, purché la produzione globale dell'agrumeto non superi di oltre il 30 per cento detti limiti.

È fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

Art. 5.

La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità è accertata dalla regione Sicilia.

Gli aranceti idonei alla produzione dell'«Arancia rossa di Sicilia» sono inseriti in apposito albo tenuto, attivato, aggiornato e pubblicato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Copia di tale albo deve essere depositata presso tutti i comuni compresi nel territorio di produzione.

Il Ministero per le politiche agricole, ai fini dell'attivazione del suddetto albo emanerà apposite disposizioni ove saranno stabilite le modalità per le iscrizioni agli albi, per le denuncie di produzione, per la modulistica da adottarsi per un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta. Saranno altresì stabiliti criteri e

norme per l'eventuale delega dei controlli ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92 nonché per le caratteristiche del logo figurativo della indicazione geografica protetta.

Art. 6.

I frutti di «Arancia rossa di Sicilia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

ARANCIA ROSSA DI SICILIA

Tarocco:

forma: obovata o globosa, con base più o meno prominente («Muso» lungo o corto);

colore della buccia: arancio con parti colorate in rosso granato più o meno intenso;

colore della polpa: arancio con screziature rosse più o meno intense in relazione all'epoca di raccolta;

calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);

resa in succo: minima 40%, determinata mediante spremiagrumi con birillatrice;

contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10,0 espresso in gradi Brix;

rapporto di maturazione: minimo 7,0, determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro.

ARANCIA ROSSA DI SICILIA

Moro:

forma: globosa o ovoidale;

colore della buccia: arancio con sfumature rosso vinose più intense su un lato del frutto;

colore della polpa: interamente rosso vinoso a maturazione avanzata;

calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);

resa in succo: minima 40%, determinata mediante spremiagrumi con birillatrice;

contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10, espresso in gradi Brix;

rapporto di maturazione: minimo 6,5, determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro. Può essere tollerato il rapporto di 5,5 per i frutti raccolti nel mese di dicembre.

ARANCIA ROSSA DI SICILIA

Sanguinello:

forma: globosa o obovata;

colore della buccia: arancio con sfumature rosse;

colore della polpa: arancio con screziature rosse;

calibro: minimo 10 (diam. mm. 60/68);

resa in succo: minima 40% determinata mediante spremiagrumi con birillatrice;

contenuto di solidi solubili totali nel succo: minimo 10,0 espresso in gradi Brix;

rapporto di maturazione: minimo 8,0 determinato come rapporto Brix/acidi, esprimendo gli acidi come acido citrico anidro.

Il colore della buccia e della polpa dei frutti delle tre cultivar può presentare variazione della descrizione suddetta in relazione all'epoca di raccolta ed alla caratteristica del clone.

Su proposta dei produttori interessati, il Ministro per le politiche agricole, nell'ambito delle linee del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata e del codice di buona pratica agricola di cui alla direttiva (CEE n. 91/676, allegato IV) può stabilire limiti di residui di fitofarmaci, operazioni agronomiche e colturali atte al mantenimento del livello qualitativo stabilito nel presente disciplinare.

Art. 7.

L'Arancia rossa di Sicilia è immessa al consumo con il logo della indicazione geografica protetta figurante su ogni frutto e confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.

Sulle confezioni deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione «Arancia rossa di Sicilia», immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «indicazione geografica protetta». È vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: tipo, fine, extra, superiore, selezionato, scelto, e similari.

È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome di aziende o di aranceti dai quali effettivamente provengono le arance.

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti.

97A7995

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 ottobre 1997

Dollaro USA	1722,11
ECU	1927,39
Marco tedesco	982,10
Franco francese	292,58
Lira sterlina	2794,12
Fiorino olandese	871,91
Franco belga	47,592
Peseta spagnola	11,641
Corona danese	257,88
Lira irlandese	2511,01
Dracma greca	6,237
Escudo portoghese	9,660
Dollaro canadese	1248,45
Yen giapponese	14,229
Franco svizzero	1175,90
Scellino austriaco	139,53
Corona norvegese	245,49
Corona svedese	227,34
Marco finlandese	327,58
Dollaro australiano	1272,12

97A8140

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 luglio 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996		441.445.986.306		
Gestione di bilancio	Entrate finali	332.122.745.421.504		17.909.051.277.548
	Spese finali		304.213.694.143.956	
	Rimborso di prestiti		164.424.810.795.214	
	Accensione di prestiti	261.119.003.220.869		
	TOTALE ...	583.241.748.642.373	468.638.504.939.170	114.603.243.703.203
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.685.424.476.368.028	2.623.653.178.494.306	61.771.297.873.722
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.415.165.438.122.990	1.591.705.096.746.491	— 176.539.658.623.501
	TOTALE ...	4.100.589.914.491.018	4.215.358.275.240.797	— 114.768.360.749.773
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO ...	4.684.273.109.119.697	4.683.996.780.179.967	
Fondo di cassa al 31 luglio 1997			276.328.939.730	
	TOTALE A PAREGGIO ...	4.684.273.109.119.697	4.684.273.109.119.697	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 31 luglio 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	276.328.939.730	— 165.117.046.576
Crediti di tesoreria	734.461.427.726.630	911.001.086.377.131	176.539.658.650.501
TOTALE ...	734.902.873.712.936	911.277.415.316.861	176.374.541.603.925
Debiti di tesoreria	1.178.655.136.793.674	1.240.426.434.667.496	— 61.771.297.873.722
Situazione del Tesoro (+ attività: — passività)	— 443.752.263.080.738	— 329.149.019.377.535	— 114.603.243.703.203

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.110.305.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA
DAL 1° GENNAIO AL 31 LUGLIO 1997

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**285.170.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**23.364.800.285.695** *				
ENTRATE CORRENTI .	**308.534.800.285.695** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**283.415.377.141.544**	Risparmio pubblico	25.119.423.144.151 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**13.587.945.135.809** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**20.798.317.002.412**		
ENTRATE FINALI ...	**322.122.745.421.504**	**SPESE FINALI** ...	**304.213.694.143.956**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	17.909.051.277.548
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**164.424.810.795.214**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**261.119.003.220.869**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**583.241.748.642.373**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**468.638.504.939.170**	Saldo di esecuzione del bilancio	114.603.243.703.203

* Dati provvisori

97A8040

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa L.			12.579.516.016.430		
II — In deposito all'estero »			25.721.840.397.278	38.301.356.413.708	
CREDITI IN ORO (IME) L.				9.484.996.439.002	
CASSA »				8.280.358.583	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio L.			208.888.673.779		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente L.		1.500.108.360.798			
— a scadenza fissa »		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		18.558.136.176.000	20.058.244.536.798		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	20.267.133.210.577	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU L.			15.132.104.963.781		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise L.		4.980.484.822			
— corrispondenti in conto corrente »		3.232.738.483.476			
— depositi vincolati »		413.414.542.280			
— diverse »		11.730.344.212.690	15.381.477.723.268	30.513.582.687.049	
CREDITI IN DOLLARI (IME) L.				5.743.071.716.271	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			34.484.272.062.082		
II — Conti speciali »			8.175.120.083.537	42.659.392.145.619	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 L.			—		
II — Altri »			14.382.170.354	14.382.170.354	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI L.				59.631.885.054.461	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità L.		71.171.892.596.649			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie »		7.206.265.612.392			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		3.475.739.877.291	158.059.655.086.332		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie L.		85.605.819.358			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »		429.899.704.523	515.505.523.881		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	25.663.937.931				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	5.723.750.933	31.387.688.864			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie L.	941.016.539.108				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »	971.421.605.331	1.912.438.144.439	2.138.889.678.229	160.714.050.288.442	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME »				188.560.431.697	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni L.			76.009.710.144		
II — Altri oneri pluriennali »			13.127.511.237	89.137.221.381	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali L.			3.441.409.340.516		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) »			646.987.104.013		
III — Mobili »			187.888.828.772		
IV — Impianti »			425.354.135.293		
V — Monete e collezioni »			2.244.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— Immobili a fini istituzionali e relativi impianti L.		600.780.828.847			
— Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti »		45.619.154.614	646.399.983.461		
meno: FONDI AMMORTAMENTO L.			1.592.097.352.971	3.758.186.132.122	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				24.065.966.134	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione »			—		
III — Altre »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori L.			46.196.725.366		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori »		4.770.529.475.654	7.664.386.310.323		
III — Altre L.			637.418.884.426	8.348.001.920.115	
RATEI L.				4.351.476.588.980	
RISCONTI »				—	
SPESE DELL'ESERCIZIO »				5.667.542.429.922	
L.				390.265.101.174.417	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori L.			2.777.215.851.160.656		
II — Depositari di titoli e valori »			19.840.128.068.364		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »			138.182.036.092		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) »			87.745.817.652.895		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) »			29.484.890.088.116		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			1.757.090.804.810		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) »			1.080.740.483.388	2.917.262.700.294.321	
TOTALE... L.				3.307.527.801.468.738	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il vice direttore generale: CIOCCA

97A8041

31 luglio 1997

PASSIVO				Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.		105.681.681.618.000	
VAGLIA CAMBIARI	»		863.517.075.848	
ALTRI DEBITI A VISTA	»		—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA	»		81.094.708.177.139	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE	»		26.905.680.234	
ALTRI DEPOSITI				
I — In conto corrente	L.	265.940.904.006		
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—		
III — Per servizi di cassa	»	95.514.578	266.036.418.584	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.		8.175.120.083.537	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera	L.	94.241.281.591		
II — Conti dell'estero in lire	»	129.255.003.401		
III — Altre	»	—	223.496.284.992	
DEBITI IN ECU (IME)	L.		15.228.068.155.273	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»		—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	»		84.346.580.630.393	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO	»		829.732.516.461	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»		199.701.386.674	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	»		1.298.814.257.000	
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	33.504.707.872.110		
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401		
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078		
IV — Fondo oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542		
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	2.369.836.586.326		
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580		
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480		
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925		
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969		
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000		
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745		
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210		
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.181.107.613		
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.095.937.810		
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114	67.898.676.757.903	
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi	L.	77.304.323.439		
II — Altre	»	988.352.664.435	1.065.656.987.874	
RATEI	L.		200.189.332.236	
RISCONTI	»		—	
CAPITALE SOCIALE	»		300.000.000	
RISERVA ORDINARIA	»		4.509.883.890.116	
RISERVA STRAORDINARIA	»		4.640.087.670.939	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72	»		1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»		1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413	»		32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.	»		37.855.414.299	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»		—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»		11.062.351.309.879	
	L.		390.265.101.174.417	
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.777.215.851.160.656		
II — Titoli e valori presso terzi	»	19.840.128.068.364		
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	138.182.036.092		
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	87.745.817.652.895		
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	29.484.890.088.116		
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.757.090.804.810		
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.080.740.483.388	2.917.262.700.294.321	
TOTALE...	L.		3.307.527.801.468.738	

Il ragioniere generale: DI COSMO

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Revoca di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 1997 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1982 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» al ten. col. Antonino Chirico.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1983, alla pagina 23, colonna 1, rigo n. 31 (elenco cavalieri Ministero della difesa).

97A7983

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 aprile 1997 concernente: «Approvazione del patto territoriale della provincia di Caserta». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 26, seconda colonna, al terz'ultimo comma delle premesse, terzo rigo, dove è scritto: «... in data *2 dicembre 1996*, ...», leggasi: «... in data *28 gennaio 1997*, ...».

97A8058

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante l'estratto del decreto AIC/UAC n. 170 del 18 settembre 1997 concernente la specialità medicinale «IOD-RA0395 (eprosartan)», a pag. 41, prima colonna, settimo rigo, dove è scritto: «IOD-RA0395 - *8* compresse film rivestite 300 mg:», leggasi: «IOD RA0395 - *28* compresse film rivestite 300 mg:».

97A8060

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **440.000**
- semestrale ... L. **250.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **360.000**
- semestrale ... L. **200.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **100.000**
- semestrale ... L. **60.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **92.500**
- semestrale ... L. **60.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **236.000**
- semestrale ... L. **130.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **92.000**
- semestrale ... L. **59.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **231.000**
- semestrale ... L. **126.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. **950.000**
- semestrale ... L. **514.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. **850.000**
- semestrale ... L. **450.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**140.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**91.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**410.000**
Abbonamento semestrale	L.	**245.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189